SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 3 giugno 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

08A03892

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 30 maggio 2008, n. **96.**

Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2008, n. 49, recante misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1º aprile 2008, n. 49, recante misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro dell'interno (AMATO) il 29 aprile 2008.

Assegnato alla commissione speciale per l'esame del disegno di legge di conversione di decreto-legge, in sede referente, il 7 maggio 2008.

Esaminato dalla commissione il 13 maggio 2008.

Esaminato in aula il 20 maggio 2008 e approvato il 21 maggio 2008.

Senato della Repubblica (atto n. 686):

Assegnato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 22 maggio 2008 con parere della commissione 1ª per presupposti di costituzionalità, e della commissione 2ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 27 maggio 2008.

Esaminato dalla 1ª commissione il 27 maggio 2008.

Esaminato in aula e approvato il 27 maggio 2008.

08G0124

DECRETO-LEGGE 3 giugno 2008, n. **97.**

Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80;

Considerato il ruolo di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. quale vettore che maggiormente assicura il servizio pubblico di trasporto aereo nei collegamenti tra il territorio nazionale ed i Paesi non appartenenti all'Unione europea, nonché nei collegamenti di adduzione sulle citate rotte del traffico passeggeri e merci dai e ai bacini di utenza regionali;

Considerato che nel luglio 2007 si è conclusa senza esito positivo la procedura competitiva per la cessione di una quota del capitale di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. non inferiore al 30,1 per cento e alle obbligazioni convertibili detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, avviata mediante avviso di sollecitazione di manifestazioni di interesse, pubblicato il 29 dicembre 2006;

Considerato inoltre che, successivamente alla chiusura della citata procedura competitiva, Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. ha attivato un processo finalizzato all'individuazione di un partner industriale o finanziario in grado di consentire il risanamento, il rilancio e lo sviluppo della società, anche attraverso l'acquisizione della quota di controllo detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze e che, nell'aprile 2008, Air France-KLM ha ritirato la propria offerta vincolante presentata ad Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. in data 14 marzo 2008, all'esito della fase di esclusiva concessa dalla società nel gennaio del 2008;

Considerato, infine, l'aggravarsi della situazione finanziaria dell'Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. manifestato nelle informazioni rese al mercato e segnatamente nel resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo 2008, comunicato al pubblico il 13 maggio e il 27 maggio 2008;

Ritenuta conseguentemente la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al riguardo;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire il monitoraggio e la trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica ed in materia fiscale, nonché per il differimento e la proroga di termini di imminente scadenza, concernenti attività che richiedono una ulteriore disamina da parte delle amministrazioni competenti, come delineate a seguito dell'insediamento del nuovo Governo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a.

1. Al fine di salvaguardare interessi pubblici di particolare rilevanza e in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il Consiglio dei Ministri, con propria delibera, può individuare uno o più soggetti qualificati che, anche nell'interesse di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a., promuovano in esclusiva, per conto terzi ovvero anche in proprio, la presentazione di un'offerta, indirizzata all'azionista o alla società, finalizzata ad acquisire il controllo di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. entro il termine indicato nella stessa delibera.

2. Dalla data della delibera di cui al comma 1, Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. consente al soggetto individuato o a soggetti dallo stesso individuati quali interessati alla presentazione dell'offerta, previa assunzione di adeguati impegni di riservatezza, l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie alla presentazione dell'offerta stessa.

3. Nel periodo intercorrente tra l'individuazione del soggetto e la presentazione dell'offerta di cui al comma 1, le attività comunque finalizzate alla preparazione dell'offerta stessa non danno luogo ad obblighi informativi ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. Le successive determinazioni in ordine alla cessione del controllo, alle eventuali operazioni straordinarie strumentali al perfezionamento dell'operazione, alle eventuali indennità e manleve da rilasciarsi o impegni da assumersi in relazione alla situazione della società, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono assunte con delibera del Consiglio dei Ministri, avendo prioritariamente riguardo alla salvaguardia degli interessi pubblici coinvolti rispetto ai termini economici e finanziari complessivi dell'offerta presentata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

5. Al fine di assicurare la continuità e l'economicità dell'azione amministrativa, gli incarichi di consulenza già conferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della procedura di privatizzazione di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. possono essere estesi, senza oneri aggiuntivi, anche oltre il termine originariamente previsto.

Art. 2.

Disposizioni per garantire il monitoraggio e la trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica

1. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonché l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello Stato della somma complessiva di 63,9 milioni di euro per l'anno 2008, di 449,6 milioni di euro per l'anno 2009, di 725 milioni di euro per l'anno 2010, di 690 milioni di euro per l'anno 2011, di 707 milioni di euro per l'anno 2012, di 725 milioni di euro per l'anno 2013, di 742 milioni di euro per l'anno 2014 e di 375 milioni di euro per l'anno 2015, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è regolato come segue:

a) per i progetti di investimento che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano già avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati inoltrano per via telematica alla Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di attivazione della procedura di cui al comma 4, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore della predetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale come prenotazione del diritto alla fruizione del credito d'imposta;

b) per i progetti di investimento avviati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la compilazione del formulario da parte dei soggetti interessati ed il suo inoltro per via telematica alla Agenzia delle entrate vale come prenotazione del diritto alla fruizione del credito di imposta successiva a quello di cui alla lettera *a)*.

2. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati da formulari pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati:

a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 1, lettera *a)*, esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria; la fruizione del credito di imposta è possibile nell'esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse disponibili in funzione delle disponibilità finanziarie, negli esercizi successivi;

b) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 1, lettera *b)*, la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario, l'accoglimento della relativa prenotazione, nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta di cui alla lettera *a)*.

3. Per il credito di imposta di cui al comma 1, lettera *b)*, i soggetti interessati espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta, l'importo delle spese agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due anni successivi a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui al primo periodo e, in ogni caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza e, per la residua parte, nell'anno successivo.

4. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui al presente articolo è approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro tre giorni dalla data di adozione del provvedimento è attivata la procedura per la trasmissione del formulario.

Art. 3.

Disposizioni in materia fiscale

1. Per l'anno 2008, i CAF-dipendenti ovvero i professionisti abilitati nell'ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono effettuare entro il 10 luglio 2008 la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. Restano comunque fermi i termini ordinari di trasmissione delle dichiarazioni nelle ipotesi previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 23 gennaio 2008, pubblicato nel sito internet dell'Agenzia.

2. Per l'anno 2008 il termine di trasmissione della dichiarazione prevista dal comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è fissato al 10 luglio 2008.

3. I soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni, compresa quella unificata, scadono nel periodo dal 1° maggio 2008 al 29 settembre 2008, presentano le dichiarazioni in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il 30 settembre 2008.

4. I soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni, compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2008, scadono fino al 29 settembre 2008, presentano le dichiarazioni in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati

di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il 30 settembre 2008.

5. Le persone fisiche presentano le dichiarazioni in via telematica, compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2008, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il 30 settembre 2008.

6. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e-bis)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, presentano in via telematica la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, redatta sul modello approvato nell'anno 2008, entro il 30 settembre 2008.

7. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 140 è inserito il seguente: «140-*bis*. Al fine di consentire l'erogazione dei rimborsi arretrati di cui ai commi precedenti e di accelerare l'erogazione delle richieste dei rimborsi correnti, su proposta dell'Agenzia delle entrate, quote parte delle risorse finanziarie disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio è trasferita ad un apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'erogazione:

a) di parte dei rimborsi di cui al comma 139;

b) dei rimborsi per i quali non è maturato il termine di cui al comma 139.».

8. I commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74, sono abrogati.

Art. 4.

Differimento e proroga di termini

1. Al fine di consentire da parte dell'amministrazione finanziaria l'efficace utilizzo delle risorse umane previste ai sensi dell'articolo 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tenuto conto che sono ancora in corso le attività di verifica conoscitiva indispensabili per la allocazione delle predette risorse in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonché delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica ivi previste, il termine del 30 giugno 2008, stabilito nel citato comma 359, è prorogato al 31 ottobre 2008.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *r)*, e all'articolo 41, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

3. Il termine per l'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 30 settembre 2008 per la Fondazione «Il Vittoriale degli italiani».

4. All'articolo 22 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «1° luglio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2009».

5. All'articolo 19 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2009».

6. Il termine di cui all'articolo 2, comma 407, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 31 dicembre 2008.

7. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».

8. All'articolo 354, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355».

9. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2009-2010.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

08G0126

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 marzo 2008.

Modalità di ammissione al beneficio del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta dei contribuenti, di determinazione delle liste dei soggetti ammessi al riparto, di definizione del riparto delle somme e dei criteri per il recupero delle somme rendicontate.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede per l'anno finanziario 2008 la destinazione — in base alla scelta del contribuente e nei limiti imposti dal comma 8 del citato art. 3, come incrementati dall'art. 45, comma 1-*ter)*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 2008, n. 31 — di una quota pari al 5 per mille dell'imposta netta sul reddito delle persone fisiche, diminuita del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, a finalità di:

sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri di cui all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che, senza scopo di lucro, operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché delle fondazioni nazionali di carattere culturale;

finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;

finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;

sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge;

Rilevata la necessità di definire, per il corrente anno finanziario ed in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della citata legge n. 244 del 2007, con un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 6 dell'art. 3, della legge sopra richiamata;

Considerata l'opportunità di fissare una soglia relativa al contributo percepito al di sotto della quale gli enti non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione, fermi restando gli obblighi di compilazione e di conservazione per dieci anni della documentazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione e amministrativa», e successive modificazioni e integrazioni;

Sulla proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e il Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione dei soggetti di cui all'art. 3, comma 5, lettera a)*, della legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni e integrazioni*

1. I soggetti indicati nell'art. 3, comma 5, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e integrazioni, che intendono partecipare al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta individuata dal medesimo comma, si iscrivono in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle entrate. L'iscrizione si effettua soltanto in via telematica, utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile nel sito web della predetta Agenzia all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it

2. Il modulo della domanda è conforme al fac-simile allegato 1 al presente decreto e prevede una autodichiarazione, resa dal rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra quelli contemplati dalle disposizioni di legge di cui al comma 1.

3. Per l'iscrizione nell'elenco sono prese in considerazione unicamente le domande pervenute alla Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2008 dai soggetti interessati, anche per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge.

4. I soggetti indicati nel precedente comma 1 che hanno prodotto tempestivamente la domanda di iscrizione, vengono inseriti in un unico elenco curato dall'Agenzia delle entrate.

5. L'elenco dei soggetti iscritti, contenente l'indicazione della denominazione, della sede, della tipologia

di appartenenza, del codice fiscale di ciascun nominativo, è pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro il 7 aprile 2008 sul sito di cui al comma 1. Eventuali errori di iscrizione nell'elenco possono essere fatti valere, entro il 14 aprile 2008, dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente. Dopo aver proceduto alla verifica degli eventuali errori di iscrizione segnalati, l'Agenzia delle entrate provvede alla pubblicazione, sul sito di cui al comma 1, entro il 18 aprile 2008, di una versione aggiornata dell'elenco.

6. Entro il 30 giugno 2008, a pena di decadenza, i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco aggiornato di cui al comma 4 spediscono, con raccomandata a.r., alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dei medesimi soggetti, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla persistenza dei requisiti di cui al comma 2.

7. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Il modulo della dichiarazione sostitutiva è conforme al facsimile allegato 2 al presente decreto. La presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l'ammissione al riparto della quota di cui al comma 1.

8. Gli intermediari abilitati indicati nel comma 3 hanno l'obbligo di conservazione di cui all'art. 3, comma 9-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

9. L'Agenzia delle entrate procede entro il 31 dicembre 2008 ai controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 6, ai sensi degli articoli 43 e 71 della legge 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti che non risultano in possesso dei requisiti previsti dalla norma ai fini dell'iscrizione negli elenchi sono esclusi dal riparto delle somme del 5 per mille e depennati dall'elenco con provvedimento formale della competente Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate. L'elenco definitivo dei soggetti ammessi al beneficio è pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate entro 31 marzo 2009.

10. Entro la medesima data del 31 marzo 2009 l'Agenzia delle entrate pubblica anche l'elenco dei soggetti esclusi dal riparto del 5 per mille sia per le cause di decadenza previste nei precedenti commi 6 e 7, sia per il mancato possesso dei requisiti previsti dalla norma.

Art. 2.

Individuazione dei soggetti di cui all'art. 3, comma 5, lettere b), c) *e* c-bis)*, della legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni e integrazioni*

1. I soggetti appartenenti alle categorie indicate all'art. 3, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 244 del 2007 che intendono beneficiare del riparto si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'università e della ricerca, di seguito Ministero. L'iscrizione si effettua soltanto per via telematica, utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile su sito web del Ministero: www.miur.it

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti compilano il modulo di domanda, conforme al fac-simile allegato al presente decreto, allegato 1-*bis*, nonché, salvo quanto previsto al comma 4, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza dei medesimi requisiti conforme al facsimile allegato al presente decreto, allegato 2-*bis*. Ai fini dell'iscrizione sono accettate unicamente le domande pervenute al Ministero entro il 26 marzo 2008. Unitamente all'invio della domanda per via telematica gli enti interessati trasmettono via fax gli allegati 1-*bis* e 2-*bis* debitamente compilati e firmati, allegando copia di un documento di identità del legale rappresentante dell'ente. Il legale rappresentante dell'ente richiedente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro il 1° aprile 2008. Dopo aver proceduto alla rettifica degli errori di iscrizione il Ministero trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco entro il 3 aprile 2008.

3. Entro il 30 aprile 2008, a pena di decadenza, i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco aggiornato di cui al comma 2 spediscono, con raccomandata a.r., al Ministero gli allegati di cui al comma 2, copia del documento di identità del legale rappresentante dell'ente, nonché copia dello statuto. Il Ministero entro il 29 novembre 2008 procede ai controlli, anche a campione, circa la veridicità della dichiarazione sostitutiva con la medesima procedura prevista dall'art. 1, comma 9. Il Ministero dell'università e della ricerca trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2008, due distinti elenchi dei soggetti ammessi al riparto e di quelli esclusi.

4. Gli enti pubblici di ricerca, le università statali e non statali legalmente riconosciute, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica statali e non statali, pareggiate e legalmente riconosciute presentano la domanda per via telematica ai sensi del comma 2, compilando esclusivamente il modulo di cui all'allegato 1-*bis* e trasmettono via fax o con raccomandata a.r. al

Ministero, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 2 e 3, esclusivamente copia del medesimo modulo (allegato 1-*bis)* debitamente compilato e firmato.

5. Il Ministro della salute redige e comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 26 marzo 2008, l'elenco degli enti della ricerca sanitaria, di cui all'art. 3, comma 5, lettera *c)*, della legge n. 244 del 2007, indicandone per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.

6. Il CONI redige e comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate, trasmettendone copia al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, entro il 26 marzo 2008, l'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, di cui all'art. 3, comma 5, lettera *c-bis)*, della legge n. 244 del 2007, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.

7. Gli elenchi di cui ai commi 2, 5 e 6 sono pubblicati dall'Agenzia delle entrate entro il 7 aprile 2008 sul sito indicato nell'art. 1, comma 1.

Art. 3.

Presenza dei medesimi nominativi in più elenchi

1. È consentita la presenza di un medesimo nominativo in più di uno degli elenchi indicati nei precedenti articoli 1 e 2, purché l'ente interessato risulti in possesso di tutti i requisiti che ne legittimano la presenza in ciascuno di essi.

2. I nominativi presenti in più elenchi partecipano al riparto della quota del cinque per mille in ragione delle scelte dirette operate nei rispettivi elenchi.

Art. 4.

Modelli di dichiarazione
per la destinazione del 5 per mille

1. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione del 5 per mille della loro imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2007, utilizzando il modello CUD 2008, il modello 730/1 redditi 2007, il modello Unico persone Fisiche 2008 ovvero la scheda per la scelta dell'8 e del 5 per mille, inserita nel fascicolo delle istruzioni alla compilazione del modello Unico PF e riservata ai soli soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione.

Art. 5.

Destinazione del 5 per mille

1. Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2007, apponendo la firma in uno dei quattro appositi riquadri che figurano nei modelli di cui all'art. 4, corrispondenti rispettivamente alle seguenti finalità:

a) sostegno dei sotto elencati enti:

organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali;

associazioni riconosciute che, senza scopo di lucro, operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 460 del 1997;

fondazioni nazionali di carattere culturale;

b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;

d) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.

2. Può essere espressa una sola scelta di destinazione. L'apposizione della firma in più riquadri rende nulle le scelte operate.

3. Negli appositi riquadri il contribuente, oltre all'apposizione della firma, può altresì indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche. In tal caso, il codice fiscale è tratto dagli elenchi di cui agli articoli 1 e 2.

4. Qualora il contribuente apponga la propria firma in un riquadro, indicando un codice fiscale corrispondente ad un beneficiario compreso in uno o più elenchi afferenti a diversa finalità, assume rilievo, ai fini della destinazione delle somme, l'indicazione del codice fiscale.

5. La scelta di destinazione del 5 per mille di cui al presente decreto e quella dell'8 per mille di cui alla legge n. 222 del 1985 non sono in alcun modo alternative fra loro.

Art. 6.

Riparto del 5 per mille

1. Ai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *c-bis)* del comma 5 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007, definitivamente individuati ai sensi degli articoli 1, comma 9, e 2, spettano le quote del 5 per mille loro direttamente destinate dai contribuenti che, oltre ad aver apposto la firma ai sensi dell'art. 5, comma 1, hanno altresì indicato il codice fiscale dei soggetti ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1 e all'art. 5, comma 4, ove il contribuente non abbia indicato alcun codice fiscale ai fini della destinazione diretta del 5 per mille ovvero abbia indicato un codice fiscale che risulti errato o riferibile ad un soggetto non inserito nei citati elenchi, le somme corrispondenti al complesso delle quote del 5 per mille destinate dai contribuenti, con la loro firma, ad una delle finalità di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *c-bis)* del comma 5 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sono ripartite, nell'ambito delle medesime finalità, in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette, espresse mediante apposizione del codice fiscale, conseguite da ciascuno dei soggetti presenti negli elenchi.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini della determinazione del 5 per mille afferente i singoli contribuenti, l'Agenzia delle entrate deve fare riferimento all'imposta personale netta di ciascuno, diminuita di eventuali crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti.

Art. 7.

Corresponsione del 5 per mille

1. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti per il periodo d'imposta 2007, trasmette in via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati occorrenti a stabilire, sulla base degli incassi relativi all'imposta sul reddito per le persone fisiche per il periodo d'imposta 2007 e nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 8 dell'art. 3 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, come incrementati dall'art. 45, comma 1-*ter)*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 2008, n. 31, gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del 5 per mille della loro imposta sul reddito per le persone fisiche.

2. Ai fini della determinazione delle somme da assegnare ai sensi del precedente comma 1, qualora l'importo totale del 5 per mille risulti superiore al limite di spesa fissato dall'art. 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come incrementato dall'art. 45, comma 1-*ter)*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 2008, n. 31, le quote calcolate sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti dovranno essere rideterminate mediante l'applicazione di un coefficiente di abbattimento che consenta il rispetto del citato limite.

3. Le somme come sopra determinate sono iscritte in bilancio sull'apposito fondo nell'ambito del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Gli importi di cui al comma 1 — fatti salvi i correttivi di cui al successivo comma 2 — saranno ripartiti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca, della salute, della solidarietà sociale e per le politiche giovanili e le attività sportive, tra gli stati di previsione delle amministrazioni di cui al comma 5, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate.

5. Il Ministero della solidarietà sociale, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della salute e il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le finalità, rispettivamente, di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *c-bis)* del comma 5 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007, provvedono a corrispondere a ciascun soggetto le somme spettanti, stabilite ai sensi del comma 1.

Art. 8.

Obbligo di rendicontazione delle somme

1. I soggetti destinatari delle somme di cui al comma 5 dell'art. 7, entro un anno dalla ricezione degli importi, sono tenuti a redigere un apposito rendiconto utilizzando il modulo reso disponibile sui siti istituzionali dei Ministeri competenti, nel quale sarà rappresentato in modo chiaro e trasparente l'effettivo impiego delle somme percepite per le finalità cui sono destinate. All'uopo, dovrà essere redatta anche una relazione che illustri gli interventi posti in essere, indicando per ciascuno di essi il costo, suddiviso nelle principali voci di spesa.

2. I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmesse, entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, al Ministero competente alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo. A tal fine, il medesimo Ministero potrà richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa.

3. Gli enti che hanno percepito contributi di importo pari o superiore a 15.000 euro sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione. Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque redigere entro un anno dalla ricezione degli importi, conservare per dieci anni e inviare — a richiesta dei Ministeri competenti — per le finalità di controllo di cui al comma 2.

Art. 9.

Modalità e termini per il recupero delle somme

1. I contributi erogati sono soggetti a recupero nei seguenti casi:

a) qualora la erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali;

b) qualora le somme erogate non siano state oggetto di rendicontazione;

c) qualora gli enti che hanno percepito contributi di importo pari o superiore a 15.000 euro non inviino il rendiconto e la relazione;

d) qualora, a seguito di controlli l'ente beneficiario sia risultato non in possesso dei requisiti che danno titolo all'ammissione al beneficio;

e) qualora gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 15.000 euro non ottemperino alla richiesta di trasmettere, ai fini del controllo, il rendiconto, la relazione illustrativa e la ulteriore documentazione eventualmente richiesta.

2. Il Ministero competente, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio, provvede al recupero del contributo e — nell'ipotesi di cui alla lettera *a)* del comma 1 — trasmette gli atti all'Autorità giudiziaria.

3. Il recupero del contributo comporta l'obbligo a carico del beneficiario di riversare all'erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati», e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale.

4. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro il termine fissato, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi, viene disposto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

ALLEGATO 1: Modello di iscrizione all'elenco dei soggetti di cui all'art. 3, comma 5, lettera *a)*, della legge n. 244/2007.

ALLEGATO 2: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per i soggetti di cui all'art. 3, comma 5, lettera *a)*, della legge n. 244/2007.

ALLEGATO 1-*bis*: Modello di iscrizione all'elenco dei soggetti di cui all'art. 3, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 244/2007.

ALLEGATO 2-*bis*: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per i soggetti di cui all'art. 3, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 244/2007.

Roma, 19 marzo 2008

Il Presidente
PRODI

Il Ministro dell'università e della ricerca
MUSSI

Il Ministro della solidarietà sociale
FERRERO

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 151

ALLEGATO 1

MODELLO PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 5, LETT. a), DELLA LEGGE N. 244 DEL 2007

DATI DELL'ENTE

Codice fiscale

TIPOLOGIA DELL'ENTE

ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997	**Comma 1**	Organizzazione non lucrativa di utilità sociale
	Comma 8	Cooperativa sociale e consorzi di cooperative (legge 381/91)
		Organizzazione di volontariato (legge 266/91)
		Organizzazione non governativa (legge 49/87)
	Comma 9	Ente ecclesiastico delle confessioni religiose (provv. Min. Interno ex legge 222/85)
		Associazione di promozione sociale (art. 3, comma 6, lettera e) legge 287/91)

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE di cui alla legge n. 383 del 2000, iscritte nei registri di cui all'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4

ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA che opera nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett a), del D.Lgs 460 del 1997

FONDAZIONE NAZIONALE DI CARATTERE CULTURALE (art. 3, comma 5, lett. a), legge n. 244 del 2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

RECAPITI FACOLTATIVI

Indirizzo di posta elettronica — Telefono — Fax

È possibile indicare l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e/o il numero di fax presso cui si desiderano ricevere eventuali comunicazioni inerenti gli adempimenti relativi al 5 per mille.

DATI RELATIVI AL CONTO CORRENTE (Bancario o postale)

campo non obbligatorio

COORDINATE DEL CONTO CORRENTE DELL'ENTE

IBAN

Per consentire l'accredito dell'importo del 5 per mille che verrà destinato ai singoli beneficiari, in questa sezione è possibile indicare le coordinate complete (codice IBAN) del conto corrente bancario o postale intestato all'ente beneficiario. I dati acquisiti potranno essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'erogazione del beneficio del 5 per mille, ovvero per eventuali rimborsi di natura fiscale.

DATI RELATIVI AL LEGALE RAPPRESENTANTE FIRMATARIO

Codice fiscale

Cognome — Nome — Sesso (barrare la casella) M F

Data di nascita — Comune (o Stato estero) di nascita — Provincia (sigla)

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale: Comune — Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico — C.a.p.

Il sottoscritto dichiara che l'ente identificato dal codice fiscale sopra indicato possiede i requisiti previsti dall'art. 3, comma 5 lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni.

FIRMA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'intermediario — Data dell'impegno

Riservato all'intermediario — FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

Informativa sul trattamento dei dati (art. 13 d.lgs. n. 196/2003). L'Agenzia delle entrate la informa che i dati conferiti, anche con autocertificazione, relativi all'ente ed al legale rappresentante sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini dell'erogazione del beneficio del 5 per mille, che, altrimenti, non potrebbe essere corrisposto. Il conferimento dei dati relativi al conto corrente nonché di quelli relativi ai recapiti (telefonici e di posta elettronica) è, invece, facoltativo, per consentire un più rapido accredito ovvero per fornire agli interessati notizie utili in merito agli adempimenti da porre in essere. I dati verranno utilizzati esclusivamente per tali scopi, con modalità anche informatizzate o telematiche a ciò strettamente funzionali, da parte dei soli incaricati del trattamento designati dall'Agenzia delle entrate, titolare del trattamento dei dati personali, nonché da SOGEI S.p.A., sita in Roma, via Mario Carucci, n. 99, 00143, responsabile del trattamento. I dati saranno diffusi sul sito dell'Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.gov.it, e comunicati alle amministrazioni interessate. La informiamo, inoltre, che l'interessato può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del predetto d.lgs. n. 196/2003 (accesso, aggiornamento, cancellazione, trasformazione, ecc.), rivolgendosi a Agenzia delle entrate – Direzione centrale servizi ai contribuenti – via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Roma.

[Allegato 1 bis]

MIUR - Cinque per mille 2008

Modulo d'iscrizione

Fac-simile modulo per i soggetti appartenenti alle categorie indicate all'articolo 3, comma 5, **lettera b)**, della Legge 244 del 2007.

Dati generici dell'ente

Denominazione
Codice fiscale
Indirizzo
Civico
Comune
CAP
Provincia

Dati anagrafici del legale rappresentante firmatario

Cognome
Nome
Sesso
Data di nascita
Luogo di nascita
Provincia
Codice fiscale

Residenza anagrafica (o domicilio fiscale, se diverso) del legale rappresentante firmatario

Indirizzo
Civico
Comune
CAP
Provincia

Luogo e data: ____________________

Il sottoscritto dichiara che l'ente identificato dal codice fiscale sopra indicato possiede i requisiti previsti dall'art. 3, comma 5, lett. b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Firma

____

Informativa sul trattamento dei dati (art. 13 d.lgs. n. 196/2003). Il Ministero dell'università e della ricerca informa che i dati conferiti, anche con autocertificazione, relativi all'ente ed al legale rappresentante sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini dell'erogazione del beneficio del 5 per mille, che, altrimenti, non potrebbe essere corrisposto. I dati verranno utilizzati esclusivamente per tali scopi, con modalità anche informatizzate o telematiche a ciò strettamente funzionali, da parte dei soli incaricati del trattamento designati dal Ministero, titolare del trattamento dei dati personali. I dati saranno diffusi sul sito dell'Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.gov.it, e comunicati alle amministrazioni interessate. La informiamo, inoltre, che l'interessato può esercitare i diritti di cui all'articolo7 del predetto d.lgs. n. 196/2003 (accesso, aggiornamento, cancellazione, trasformazione, ecc.), rivolgendosi al Ministero dell'Università e della ricerca – Direzione Generale della Ricerca – Ufficio III – Piazza Kennedy, 20 – 00144 Roma.

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto/a .... nato/a a ....

Prov. .... il .... Codice fiscale ....

nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'ente denominato ....

avente sede in .... Prov. .... alla via/piazza .... n° ....

Codice fiscale ....

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza di benefici in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all'articolo 75 dello stesso decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del citato DPR 445 del 2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che per l'ente suddetto continuano a sussistere le condizioni previste dall'articolo 3, comma 5, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, per essere beneficiario del 5 per mille dell'IRPEF per l'esercizio finanziario 2008, ai sensi della normativa sopra richiamata;

- che l'ente suddetto risulta iscritto, a far data dal.................... al n. .... del Registro/Albo..

  tenuto da .... ai sensi della normativa che disciplina il settore di attività cui l'ente appartiene.

....................................., lì ..../............/2008

Firma ....

[Allegato 2 bis]

MIUR - Cinque per mille 2008

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ______________________________________ nato a
______________________ (prov. di ___) in data __________, avente codice
fiscale ____________________ nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente
denominato ____
avente sede in ______________________________ al civico n. ________,
a ______________________________ (prov. di ___), CAP ______,
codice fiscale ____________________

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza di benefici in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all'articolo 75 dello stesso decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del citato DPR 445 del 2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che l'ente di cui sopra, ai fini dell'ammissione del 5 per mille, appartenente alla tipologia di cui al punto b) della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, articolo 3, comma 5, è in possesso del seguente requisito:

1. svolge o promuove, secondo statuto, attività di ricerca scientifica senza scopo di lucro.

Il sottoscritto si impegna a trasmettere, a pena di decadenza, con raccomandata a.r. al Ministero dell'Università e della Ricerca, sia copia dello statuto sia copia di un documento d'identità del legale rappresentante dell'ente.

Luogo e data ______________

Firma

____

08A03897

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 2008.

Disposizioni in materia di decentramento delle funzioni catastali ai comuni e definizione dei criteri di individuazione delle unità di personale da trasferire o distaccare.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e l'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in ordine alla individuazione del complesso di risorse da destinare all'esercizio delle funzioni catastali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, recante «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, n. 1390, modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche, ed in particolare l'art. 14, concernente l'affidamento di ulteriori funzioni statali ai comuni e alla conseguente regolazione dei rapporti finanziari per l'esercizio delle stesse;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto l'art. 2, comma 66, del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, che ha istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per finanziare le attività connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali;

Visto l'art. 1, commi 194 - 200, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l'emanazione di uno o piu decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa tra l'Agenzia del territorio e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), recante l'individuazione dei termini e delle modalità per il graduale trasferimento delle funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione dell'informatizzazione del sistema di banche dati catastali e della capacità organizzativa e tecnica dei comuni interessati, anche in relazione al potenziale bacino d'utenza;

Visto l'art. 1 commi 206, 280, 281 e 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei Conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'On. - prof. Vincenzo Alfonso Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007 «Decentramento delle funzioni catastali ai comuni, ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» e relativi allegati;

Considerate le indicazioni contenute nei protocolli d'intesa sottoscritti dall'Agenzia del territorio e dall'ANCI in data 4 giugno 2007 e in data 17 luglio 2007;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro per gli affari regionali ed autonomie locali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Criteri e modalità per l'assegnazione delle risorse umane

1. Il contingente di personale necessario all'esercizio delle funzioni catastali, di cui all'art. 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, individuato dall'articolo 11, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007 nella misura massima di 2.955 unità, è ripartito a livello territoriale, sulla base dei volumi delle attività caratterizzanti i processi catastali svolte nel 2006, tenendo conto che le opzioni *a)* e *b)* assumono un peso percentuale rispettivamente pari al 32 per cento e al 55 per cento dell'opzione *c)*, equivalente alla misura massima sopra indicata, secondo quanto riportato nell'allegata tabella A.

2. L'Agenzia del territorio, entro 45 giorni dall'emanazione del parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali sulla mappatura delle scelte gestionali comunali, prevista ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007, provvede ad individuare, per ciascun ufficio provinciale, il contingente massimo di personale che può essere messo a disposizione in relazione alla tipologia di opzione esercitata e alla distribuzione del personale per area e profilo professionale, tenendo conto dei vincoli connessi allo svolgimento dei compiti e al mantenimento dei livelli di servizio per ciascuna sede. Il contingente di personale individuato non può comunque essere di norma inferiore al numero di unità risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 1 a quello delle unità effettivamente impiegate nei servizi catastali in ciascun Ufficio provinciale alla data del 31 dicembre 2006.

3. L'individuazione dei predetti contingenti è determinata dall'Agenzia del territorio, sulla base dei pareri dei Comitati tecnici regionali territorialmente competenti, acquisiti tramite il Comitato paritetico centrale, costituiti in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto da ANCI e Agenzia del territorio in data 17 luglio 2007, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, anche a seguito di apposite valutazioni di impatto organizzativo.

4. Per lo svolgimento delle funzioni catastali di cui all'opzione *a)* di norma non è prevista l'assegnazione ai comuni o loro aggregazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007, di personale con profilo professionale di tipo tecnico. Per lo svolgimento delle funzioni catastali di cui alle opzioni *b)* e *c)* il contingente di personale che può essere messo a disposizione è ripartito tra personale tecnico e personale amministrativo in misura proporzionale alla distribuzione tra professionalità tecniche e amministrative del personale adibito allo svolgimento delle funzioni catastali presente nell'ufficio provinciale di appartenenza.

5. La mappatura delle scelte gestionali e la individuazione dei contingenti di personale assegnabile ai comuni, o alle aggregazioni di cui al comma 4, saranno oggetto di verifica complessiva, a livello nazionale, secondo quanto previsto nel protocollo d'intesa sottoscritto da ANCI e Agenzia del territorio in data 4 giugno 2007, previa consultazione delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'art. 1 comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Entro trenta giorni dalla individuazione del contingente massimo di personale che può essere messo a disposizione dei comuni o delle aggregazioni di cui al comma 4, ai sensi del precedente comma 2, l'Agenzia del territorio pubblica presso ciascun ufficio provinciale e sulla propria rete intranet: l'elenco del comuni o delle aggregazioni di cui al comma 4, di destinazione, sulla base delle opzioni esercitate; il numero di dipendenti che può essere messo a disposizione per ciascun comune o aggregazione di cui al comma 4, ripartito per area e profilo professionale di appartenenza; le modalità di manifestazione delle preferenze da parte del personale per la destinazione e la forma di assegnazione.

7. L'assegnazione avviene mediante trasferimento ovvero distacco temporaneo, ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il distacco con mantenimento del posto in organico del personale è disciplinato ai sensi dell'art. 1, comma 357, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro il 15 dicembre 2009, a seguito delle scelte esercitate dai comuni, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007, è determinata la durata massima del distacco. In sede di prima applicazione la durata del distacco è prevista in due anni con la possibilità di rinnovo di uno.

8. Il personale interessato addetto ai servizi catastali, di cui al comma 4, presenta all'Ufficio di appartenenza, entro quindici giorni lavorativi dalla pubblicazione di cui al precedente comma 6, domanda di trasferimento o distacco presso un comune o aggregazione di cui al comma 4, compresi nell'elenco di cui al comma 6, indicando una o più sedi nell'ambito della propria provincia, e in subordine regione, in ordine di preferenza tra quelle individuate. L'Agenzia del territorio può eccezionalmente accettare richieste volontarie di distacchi interregionali avanzate da dipendenti.

9. Se le domande di distacco o di trasferimento risultano superiori al contingente prefissato, l'Agenzia del territorio, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative predispone una graduatoria sulla base dei criteri e dei punteggi indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446.

10. Nel caso in cui le domande di trasferimento o di distacco risultino inferiori al contingente individuato per ciascuna tipologia in ciascuna sede, esaurite le procedure di cui al comma 8, l'Agenzia del territorio procede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, all'individuazione del personale da assegnare mediante distacco temporaneo, nell'ambito provinciale, per comuni o aggregazioni di cui al comma 4, predisponendo graduatorie tra il personale addetto ai servizi catastali che non ha manifestato interesse, sulla base dei criteri e dei punteggi indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446.

11. Alla formazione delle graduatorie di cui ai commi 9 e 10 provvede la direzione regionale dell'Agenzia territorialmente competente.

12. Ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'assegnazione delle risorse umane è effettuata con provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio, nei casi di distacco, ovvero del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nei casi di trasferimento. Detti provvedimenti contengono gli elenchi del personale da assegnare su base provinciale, le relative risorse finanziarie e i] termine entro il quale il personale medesimo prende servizio presso il comune o l'ente capofila di destinazione.

13. Nel caso di trasferimento del personale al comune, o aggregazione di cui al comma 4, si procede al corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie con le modalità di cui all'art. 11, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007. Attraverso lo strumento della convenzione Agenzia del territorio/comuni o aggregazioni di cui al comma 4 sono disciplinate le modalità di trasferimento ai comuni delle risorse finanziarie necessarie per il riconoscimento, nel rispetto delle procedure di contrattazione vigenti, delle quote di retribuzione accessoria di risultato (premio di professionalità e premio di produttività) prevista dalla contrattazione integrativa di Agenzia, correlate al raggiungimento degli obiettivi annualmente assegnati all'Agenzia dal Ministero dell'economia e delle finanze da riferire ai comuni/aggregazioni di cui al comma 4.

14. La equiparazione tra i livelli di inquadramento del personale dell'Agenzia del territorio e i corrispondenti livelli presso gli enti locali, a seguito di trasferimento, è individuata nella tabella B. Al personale trasferito si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, e all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2000, n. 446.

15. In caso di distacco del personale assegnato ai comuni, al personale medesimo viene assicurato il mantenimento dell'istituto della retribuzione accessoria di risultato (premio di professionalità e premio di produttività) correlata al raggiungimento dei corrispondenti obiettivi di risultato. La relativa quota è definita in sede di contrattazione integrativa di Agenzia, in applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro delle Agenzie fiscali, tenuto conto dell'art. 1, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e degli obiettivi fissati nel sistema delle convenzioni Ministero dell'economia e delle finanze/Agenzia del territorio e Agenzia territorio/comuni.

16. L'Agenzia del territorio provvede semestralmente a trasmettere all'ANCI gli elenchi relativi alla quantità del personale assegnato ai comuni su base provinciale, corredati dai dati relativi alle retribuzioni complessive ed agli oneri previdenziali.

17. Le modalità di incentivazione della mobilità territoriale del personale dall'Agenzia del territorio da distaccare ai comuni in attuazione dell'art. 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono definite, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, in sede di contrattazione integrativa dell'Agenzia del territorio con le Organizzazioni sindacali di cui all'art. 9, comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Agenzie fiscali per il quadriennio 2002 - 2005, utilizzando le risorse previste dall'art. 1, comma 280 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e tenendo conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 357, della stessa legge.

18. Allo scopo di assicurare il mantenimento dei livelli di servizio, il personale distaccato presso un comune, o aggregazione di cui al comma 4, in attuazione dell'art. 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è di norma destinato, nell'ambito della organizzazione dell'ente medesimo, alle funzioni in base alle quali il distacco è disposto, comunque correlate all'esercizio delle funzioni catastali.

19. In caso di cessazione dal servizio per qualsiasi motivo del personale distaccato presso un comune o aggregazione di cui al comma 4, si procede al trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie al comune o all'aggregazione, secondo le modalità previste dal successivo comma 20.

20. Nel caso in cui al comune o un'aggregazione di cui al comma 4, al termine delle procedure di cui al presente decreto, sia assegnato un contingente di personale inferiore a quello necessario all'esercizio delle funzioni catastali, individuato sulla base delle scelte opzionali e dei volumi delle attività caratterizzanti i processi catastali svolti nel 2006, si procede al trasferimento al comune o all'aggregazione di cui al comma 4, delle risorse finanziarie corrispondenti al personale non assegnato, con le modalità, di cui all'art. 11, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007, ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; ai predetti fini, per effettive esigenze organizzative, potranno essere utilizzate le risorse di cui all'art. 1. comma 14, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e, nella misura stabilita dall'Agenzia del territorio di concerto con l'ANCI nell'ambito del Comitato paritetico centrale, una quota delle risorse di cui all'art. 11, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007, e comunque, senza oneri aggiutivi per la finanza pubblica.

Il presente decreto sarà pubbilcato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2008

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 104

Allegato A: Ripartizione a livello provinciale del contingente di 2.955 unità di cui all'art.11 comma 6 DPCM 14/06/07

Regione	*Provincia*	*Opz C*	*Opz B 55% opz. C*	*Opz. A 32% opz. C*
ABRUZZO	CHIETI	27	15	9
	L'AQUILA	40	22	13
	PESCARA	24	13	8
	TERAMO	23	13	7
		114	***63***	***37***
BASILICATA	MATERA	19	10	6
	POTENZA	23	13	7
		42	***23***	***13***
CALABRIA	CATANZARO	24	13	8
	COSENZA	38	21	12
	CROTONE	10	6	3
	REGGIO CALABRIA	34	19	11
	VIBO VALENTIA	8	4	3
		114	***63***	***37***
CAMPANIA	AVELLINO	35	19	11
	BENEVENTO	40	22	13
	CASERTA	44	24	14
	NAPOLI	79	43	25
	SALERNO	62	34	20
		260	***142***	***83***
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	25	14	8
	FERRARA	15	8	5
	FORLI' - CESENA	19	10	6
	MODENA	17	9	5
	PARMA	20	11	6
	PIACENZA	17	9	5
	RAVENNA	13	7	4
	REGGIO EMILIA	20	11	6
	RIMINI	12	7	4
		158	***86***	***49***

Allegato A: Ripartizione a livello provinciale del contingente di 2.955 unità di cui all'art.11 comma 6 DPCM 14/06/07

Regione	*Provincia*	*Opz C*	*Opz B 55% opz. C*	*Opz. A 32% opz. C*
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	18	10	6
	PORDENONE	19	10	6
	TRIESTE	18	10	6
	UDINE	38	21	12
		93	***51***	***30***
LAZIO	FROSINONE	39	21	12
	LATINA	34	19	11
	RIETI	18	10	6
	ROMA	191	109	63
	VITERBO	20	11	6
		302	***170***	***98***
LIGURIA	GENOVA	44	24	14
	IMPERIA	23	13	7
	LA SPEZIA	23	13	7
	SAVONA	22	12	7
		112	***62***	***35***
LOMBARDIA	BERGAMO	24	13	8
	BRESCIA	39	21	12
	COMO	23	13	7
	CREMONA	15	8	5
	LECCO	12	7	4
	LODI	11	6	4
	MANTOVA	17	9	5
	MILANO	68	37	22
	PAVIA	27	15	9
	SONDRIO	16	9	5
	VARESE	29	16	9
		281	***154***	***90***
MARCHE	ANCONA	25	14	8
	ASCOLI PICENO	21	12	7
	MACERATA	24	13	8
	PESARO E URBINO	19	10	6
		89	***49***	***29***

Allegato A: Ripartizione a livello provinciale del contingente di 2.955 unità di cui all'art.11 comma 6 DPCM 14/06/07

Regione	*Provincia*	*Opz C*	*Opz B 55% opz. C*	*Opz. A 32% opz. C*
MOLISE	CAMPOBASSO	24	13	8
	ISERNIA	19	10	6
		43	***23***	***14***
PIEMONTE	ALESSANDRIA	33	18	11
	ASTI	21	12	7
	BIELLA	12	7	4
	CUNEO	40	22	13
	NOVARA	20	11	6
	TORINO	61	34	20
	VERBANO CUSIO OSSOLA	11	6	4
	VERCELLI	19	10	6
		217	***120***	***71***
PUGLIA	BARI	88	48	28
	BRINDISI	19	10	6
	FOGGIA	67	37	21
	LECCE	51	28	16
	TARANTO	26	14	8
		251	***137***	***79***
SARDEGNA	CAGLIARI	50	28	16
	NUORO	17	9	5
	ORISTANO	16	9	5
	SASSARI	31	17	10
		114	***63***	***36***
SICILIA	AGRIGENTO	29	16	9
	CALTANISSETTA	17	9	5
	CATANIA	56	31	18
	ENNA	16	9	5
	MESSINA	47	26	15
	PALERMO	68	37	22
	RAGUSA	17	9	5
	SIRACUSA	24	13	8
	TRAPANI	28	15	9
		302	***165***	***96***

Allegato A: Ripartizione a livello provinciale del contingente di 2.955 unità di cui all'art.11 comma 6 DPCM 14/06/07

Regione	*Provincia*	*Opz C*	*Opz B 55% opz. C*	*Opz. A 32% opz. C*
TOSCANA	AREZZO	24	13	8
	FIRENZE	42	23	13
	GROSSETO	18	10	6
	LIVORNO	18	10	6
	LUCCA	27	15	9
	MASSA CARRARA	12	7	4
	PISA	24	13	8
	PISTOIA	18	10	6
	PRATO	15	8	5
	SIENA	17	9	5
		215	***118***	***70***
UMBRIA	PERUGIA	29	16	9
	TERNI	16	9	5
		45	***25***	***14***
VALLE D'AOSTA	AOSTA	16	9	5
		16	***9***	***5***
VENETO	BELLUNO	14	8	4
	BOLZANO			
	PADOVA	31	17	10
	ROVIGO	19	10	6
	TRENTO			
	TREVISO	31	17	10
	VENEZIA	28	15	9
	VERONA	36	20	12
	VICENZA	28	15	9
		187	***102***	***60***
		2.955	*1.625*	*946*

Tabella B – Corrispondenza inquadramento comparto Agenzie fiscali – Autonomie locali			
CCNL Agenzie Fiscali		*CCNL Autonomie locali*	
Area	*Fascia*	*Categoria*	*Posizione economica*
1	*F1*	*A*	*A1*
1	*F2*	*A*	*A2*
2	*F1*	*B*	*B1*
2	*F2*	*B*	*B2*
2	*F3*	*C*	*C1*
2	*F4*	*C*	*C2*
2	*F5*	*C*	*C3*
3	*F1*	*D*	*D1*
3	*F2*	*D*	*D2*
3	*F3*	*D*	*D3*
3	*F4*	*D*	*D4*
3	*F5*	*D*	*D5*
3	*F6*	*D*	*D6*
Dirigenti		*Dirigenti*	

08A03895

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 aprile 2008.

Determinazione delle modalità di inserimento negli elenchi dei beneficiari del 5 per mille, per gli esercizi finanziari 2006 e 2007, delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI e, per il solo esercizio 2007, delle fondazioni nazionali di carattere culturale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 337, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede per l'anno finanziario 2006, a titolo sperimentale, la destinazione in base alla scelta del contribuente di una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di sostegno del volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri di cui all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

Visto l'art. 31, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, secondo il quale la disposizione di cui al comma 337 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, riferita all'anno finanziario 2006, è specificata nel senso che la stessa si applica al periodo d'imposta 2005 e che, di conseguenza, il decreto di cui al comma 340 del medesimo art. 1 è adottato senza l'acquisizione dell'avviso di cui al primo periodo dello stesso comma;

Visto l'art. 1, comma 1234, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede per l'anno finanziario 2007 la destinazione, in base alla scelta del contribuente, di una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri di cui all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

Visto l'art. 20, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in base al quale «A modifica dell'art. 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'art. 1, commi 1234 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ammesse al riparto della quota del 5 per mille IRPEF le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge»;

Visto l'art 45, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che, per l'esercizio finanziario 2007, integra in materia di 5 per mille l'art. 1 della legge n. 296 del 2006, aggiungendo nella lettera *a)* del comma 1234 le seguenti parole «, nonché delle fondazioni nazionali di carattere culturale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, che ha definito per l'esercizio finanziario 2006, le modalità di destinazione del beneficio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007, che ha definito per l'esercizio finanziario 2007, le modalità di destinazione del beneficio;

Rilevato che sul sito dell'Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.gov.it sono stati pubblicati il 12 ottobre 2007 sia gli elenchi definitivi dei soggetti ammessi al riparto della quota del 5 per mille dell'IRPEF per l'anno finanziario 2006 con indicazione delle quote a ciascuno spettante — ai sensi degli articoli 1 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006 — sia l'elenco definitivo dei soggetti del volontariato esclusi dal medesimo beneficio per i quali le somme loro attribuite in virtù delle preferenze risultano essere disponibili sul capitolo 5243 «Quota del 5 per mille dell'imposta, ecc. ...» - conto residui dell'anno finanziario 2006 del Ministero della solidarietà sociale;

Rilevato, altresì, che per il 5 per mille relativo all'esercizio finanziario 2007 sono attualmente pubblicati sul sito dell'Agenzia delle entrate gli elenchi provvisori dei soggetti del volontariato che hanno prodotto domanda di iscrizione ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007 e che, per tale esercizio finanziario, sulla base della modifica apportata dall'art. 3, comma 4, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 all'art. 1, comma 1237, della legge n. 296 del 2006, il limite di spesa da 250 milioni di euro originariamente previsto è stato aumentato a 400 milioni di euro;

Considerato, che per effetto di quanto disposto dal citato comma 2 dell'art. 20 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, occorre procedere alla individuazione delle modalità di ammissione al beneficio del 5 per mille per gli anni finanziari 2006 e 2007 delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi, iscritte nel «registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche» istituito dal CONI con delibera n. 1288 dell'11 novembre 2004;

Considerato, altresì, che, per effetto di quanto disposto dall'art. 45, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, occorre procedere alla individuazione delle modalità di ammissione al beneficio del 5 per mille, per il solo esercizio finanziario 2007, delle fondazioni nazionali a carattere culturale;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Su proposta del Ministro delle politiche giovanili e attività sportive, del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Modalità di ammissione al riparto del 5 per mille per l'esercizio finanziario 2006 delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI

1. Le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI che abbiano prodotto per l'esercizio finanziario 2006 — ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006 — la domanda telematica di iscrizione nell'elenco degli enti del volontariato di cui all'art. 1, comma 337, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e che risultano inserite nell'elenco dei soggetti esclusi pubblicato dall'Agenzia delle entrate il 12 ottobre 2007, possono essere ammesse al riparto in base al disposto dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159. A tal fine devono trasmettere, con raccomandata a.r., alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova o hanno istituito la sede legale, entro e non oltre la data del 30 maggio 2008, a pena di decadenza, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso, alla data di invio della domanda telematica di ammissione al riparto e alla data del 30 giugno 2006, del requisito di iscrizione nel richiamato registro tenuto dal CONI. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegato, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Il modulo della dichiarazione sostitutiva deve essere conforme al fac-simile allegato 1.

2. Le eventuali dichiarazioni sostitutive già trasmesse — ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006 — dai soggetti individuati nel precedente comma 1, sono improduttive di effetti.

Art. 2.

Modalità di ammissione al riparto del 5 per mille per l'esercizio finanziario 2007 delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI

1. Le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI che abbiano prodotto per l'esercizio finanziario 2007 — ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007 — la domanda telematica di iscrizione nell'elenco degli enti del volontariato di cui all'art. 1, comma 1234, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere ammesse al riparto in base al disposto dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159. A tal fine devono trasmettere, con raccomandata a.r., alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova o hanno istituito la sede legale, entro e non oltre la data del 30 maggio 2008, a pena di decadenza, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso, alla data di invio della domanda telematica di ammissione al riparto e alla data del 30 giugno 2007, del requisito di iscrizione nel richiamato registro tenuto dal CONI. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegato, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Il modulo della dichiarazione sostitutiva deve essere conforme al fac-simile allegato 2.

2. Salvo quanto previsto nel comma successivo, le eventuali dichiarazioni sostitutive già trasmesse — ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007 — dai soggetti individuati nel precedente comma 1, sono improduttive di effetti.

3. Non sono tenute all'obbligo di produzione della dichiarazione sostitutiva le associazioni sportive dilettantistiche che siano in possesso della qualifica di ONLUS ovvero di associazione di promozione sociale ed abbiano attestato il possesso di tali requisiti nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inviata — tempestivamente e con le modalità indicate nell'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007 — alla competente Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate.

Art. 3.

Modalità di ammissione al riparto del 5 per mille per l'esercizio finanziario 2007 delle fondazioni nazionali di carattere culturale

1. Le fondazioni nazionali di carattere culturale che abbiano prodotto per l'esercizio finanziario 2007 — ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007 — la domanda

telematica di iscrizione nell'elenco degli enti del volontariato di cui all'art. 1, comma 1234, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere ammesse al riparto in base a quanto disposto dall'art. 45, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. A tal fine devono trasmettere, con raccomandata a.r., alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova o hanno istituito la sede legale, entro e non oltre la data del 30 maggio 2008, a pena di decadenza, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso, alla data di invio della domanda telematica di ammissione al riparto e alla data del 30 giugno 2007, del requisito di iscrizione nel richiamato registro. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegato, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Il modulo della dichiarazione sostitutiva deve essere conforme al fac-simile allegato 3.

Art. 4.

Determinazione, riparto e corresponsione del 5 per mille per l'esercizio finanziario 2006 in favore delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro tenuto dal CONI

1. Ai fini della determinazione, del riparto e della corresponsione del 5 per mille in favore delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI si applicano le disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 2006.

2. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti per il periodo d'imposta 2005 e tenuto conto degli incassi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al medesimo periodo d'imposta, trasmette in via telematica al Ministero della solidarietà sociale, i dati occorrenti a stabilire gli importi delle somme che spettano alle associazioni sportive dilettantistiche ammesse al beneficio.

3. Il Ministero della solidarietà sociale, per le finalità di cui alla lettera *a)* del comma 337 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2006 provvede a corrispondere a ciascun soggetto le somme spettanti, stabilite ai sensi del comma 1.

Art. 5.

Riparto e corresponsione del 5 per mille per l'esercizio finanziario 2007 in favore delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro tenuto dal CONI e delle fondazioni nazionali di carattere culturale

1. Ai fini del riparto e della corresponsione del 5 per mille per l'esercizio finanziario 2007 in favore delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI e delle fondazioni nazionali di carattere culturale, ammesse al beneficio, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007.

Allegato 1: Modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da utilizzare per l'ammissione delle associazioni sportive dilettantistiche nell'elenco dei beneficiari 5 per mille - esercizio finanziario 2006.

Allegato 2: Modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da utilizzare per l'ammissione delle associazioni sportive dilettantistiche nell'elenco dei beneficiari 5 per mille - esercizio finanziario 2007;

Allegato 3: Modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da utilizzare per l'ammissione delle fondazioni nazionali di carattere culturale nell'elenco dei beneficiari 5 per mille - esercizio finanziario 2007.

Roma, 24 aprile 2008

Il Presidente
PRODI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro della solidarietà sociale
FERRERO

Il Ministro delle politiche giovanili e attività sportive
MELANDRI

Il Ministro per i beni e le attività culturali
RUTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 157

ALLEGATO 1

AMMISSIONE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE NELL'ELENCO DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 337, LETT. a), DELLA LEGGE N. 266 DEL 2005
(così come modificato dall'art. 20 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito nella legge 30 novembre 2007, n. 222)
ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a .... nato/a a ....prov. ....

il ..../......../............ codice fiscale ...., nella sua qualità di Legale Rappresentante

dell'associazione sportiva dilettantistica denominata " ...."

avente sede in ...., prov. ......,

alla via/piazza .... n. ....

codice fiscale n. ....

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza di benefici in caso di dichiarazioni non veritiere, in base all'articolo 75 dello stesso decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del citato DPR 445 del 2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che ai fini dell'ammissione al riparto del 5 per mille dell'IRPEF, sia alla data di invio della domanda di iscrizione telematica nell'elenco degli enti di cui all'art. 1, comma 337, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sia alla data del 30 giugno 2006, per l'associazione suddetta sussistevano le condizioni previste dal combinato disposto del citato art. 1, comma 337, lettera a), della legge 266 del 2005 e dell'art. 20, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito nella legge 22 novembre 2007, n. 222;
- che la medesima associazione risulta iscritta nel registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI, a decorrere dal ..../......../............ al ..../......../............ con n. ....

................................., lì ..../.........../2008

Firma ....

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

ALLEGATO 2

AMMISSIONE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE NELL'ELENCO DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1234, LETT. a), DELLA LEGGE N. 296 DEL 2006

(così come modificato dall'art. 20 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito nella legge 30 novembre 2007, n. 222)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a .... nato/a a ....prov. ....

il ..../........./............. codice fiscale ...., nella sua qualità di Legale Rappresentante

dell'associazione sportiva dilettantistica denominata " ...."

avente sede in ...., prov. ....,

alla via/piazza .... n. ....

codice fiscale n. ....

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza di benefici in caso di dichiarazioni non veritiere, in base all'articolo 75 dello stesso decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del citato DPR 445 del 2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che ai fini dell'ammissione al riparto del 5 per mille dell'IRPEF, sia alla data di invio della domanda di iscrizione telematica nell'elenco degli enti di cui all'art. 1, comma 1234, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sia alla data del 30 giugno 2007, per l'associazione suddetta sussistevano le condizioni previste dal combinato disposto del citato art. 1, comma 1234, lettera a), della legge 296 del 2006 e dell'art. 20, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito nella legge 22 novembre 2007, n. 222;
- che la medesima associazione risulta iscritta nel registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI, a decorrere dal ..../........./............. al ..../........./............. con n. ....

..................................., lì ..../.........../2008

Firma ....

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

ALLEGATO 3

AMMISSIONE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE NELL'ELENCO DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1234, LETT. a), DELLA LEGGE N. 296 DEL 2006

(così come modificato dall'art. 20 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito nella legge 30 novembre 2007, n. 222)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a .... nato/a a ....prov. ....

il ..../........./............. codice fiscale ...., nella sua qualità di Legale Rappresentante

dell'associazione sportiva dilettantistica denominata " ...."

avente sede in ...., prov. ....,

alla via/piazza .... n. ....

codice fiscale n. ....

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza di benefici in caso di dichiarazioni non veritiere, in base all'articolo 75 dello stesso decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del citato DPR 445 del 2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che ai fini dell'ammissione al riparto del 5 per mille dell'IRPEF, sia alla data di invio della domanda di iscrizione telematica nell'elenco degli enti di cui all'art. 1, comma 1234, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sia alla data del 30 giugno 2007, per l'associazione suddetta sussistevano le condizioni previste dal combinato disposto del citato art. 1, comma 1234, lettera a), della legge 296 del 2006 e dell'art. 20, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito nella legge 22 novembre 2007, n. 222;
- che la medesima associazione risulta iscritta nel registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI, a decorrere dal ..../........./............. al ..../........./............. con n. ....

...................................., lì ..../.........../2008

Firma ....

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

08A03898

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 maggio 2008.

Delega di attribuzioni ai Sottosegretari di Stato per l'interno, sen. Michelino Davico, on. Alfredo Mantovano e sen. Nitto Francesco Palma.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme sull'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2008 con il quale il sen. Michelino Davico, l'on. Alfredo Mantovano e il sen. Nitto Francesco Palma, sono stati nominati Sottosegretari di Stato all'interno;

Decreta:

Art. 1.

1. I Sottosegretari di Stato sen. Michelino Davico, on. Alfredo Mantovano e sen. Nitto Francesco Palma, sono delegati a rappresentare il Ministro presso le Camere, in relazione alle disposizioni che di volta in volta il Ministro stesso riterrà di impartire, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale o per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari;

2. Ai Sottosegretari di Stato è delegata, altresì, la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta nelle materie ad ognuno delegate, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate;

3. Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i Sottosegretari di Stato sono delegati per le materie nei seguenti articoli indicate.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario sen. Michelino Davico è delegato per le materie di competenza del Dipartimento per gli affari interni e territoriali relative alla Direzione centrale per le autonomie, alla Direzione centrale dei servizi elettorali, alla Direzione centrale della finanza locale e alla Direzione centrale per i servizi demografici.

Art. 3.

1. Il Sottosegretario di Stato on. Alfredo Mantovano è delegato, con esclusione delle materie relative all'immigrazione e all'asilo, per le materie di competenza del Dipartimento della pubblica sicurezza, del commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, del commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e del commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.

2. Il Sottosegretario di Stato Mantovano è delegato alla firma dei seguenti provvedimenti:

attribuzione delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza (art. 43, regio decreto n. 690/1907);

riconoscimento e classificazione degli esplosivi (art. 53, T.U.L.P.S. approvato con regio decreto n. 773/1931);

iscrizione al catalogo delle armi da sparo e rifiuto di iscrizione nel medesimo catalogo (art. 7, legge n. 110/1975 e art. 3, decreto ministeriale 16 agosto 1977);

decisione dei ricorsi gerarchici avverso provvedimenti prefettizi in materia di pubblica sicurezza (art. 6. T.U.L.P.S. approvato con regio decreto n. 773/1931);

costituzione del Consiglio superiore di disciplina (art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 737/1981);

riammissione degli stranieri (art. 13, decreto legislativo n. 286/1988).

Art. 4.

1. Al Sottosegretario di Stato Mantovano è delegata la presidenza della Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, prevista dall'art. 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991. n. 8, convertito, con modificazioni, con legge 15 marzo 1991, n. 82.

Art. 5.

1. Il Sottosegretario di Stato sen. Nitto Francesco Palma è delegato per le materie di competenza del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per le materie di competenza del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile dell'interno e per le risorse strumentali e finanziarie e per le materie di competenza del Dipartimento per gli affari interni e territoriali relative alla Direzione centrale per l'amministrazione generale è per gli uffici territoriali del Governo.

2. Il Sottosegretario di Stato sen. Nitto Francesco Palma è, altresì, delegato, con esclusione delle materie relative all'immigrazione e all'asilo, per le materie di

competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, relative alle confessioni religiose, ai diritti civili e alla cittadinanza, alla tutela e promozione delle minoranze storiche etnico-linguistiche e alle problematiche delle comunità minoritarie delle zone di confine, ivi compresa la minoranza slovena del Friuli Venezia Giulia.

3. Il Sottosegretario Palma è delegato alla firma dei seguenti provvedimenti:

nomina dei rappresentanti del personale nonché di un direttore regionale o interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nel consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 630/1959. e successive modifiche);

provvedimenti di istituzione, soppressione e trasformazione dei distaccamenti permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 2, decreto legislativo n. 139/2006);

provvedimenti relativi ai servizi antincendi presso gli aeroporti non compresi nella tabella A allegata alla legge n. 930/1980 (art. 3, comma 1, legge n. 930/1980);

istituzione di comitati tecnici regionali o interregionali per la prevenzione incendi (art. 20, decreto del Presidente della Repubblica n. 577/1982 e art. 22 decreto legislativo n. 139/2006);

provvedimenti di costituzione di comitati tecnici regionali o interregionali «integrati» per lo svolgimento delle istruttorie concernenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante (art. 19 decreto legislativo n. 334/1999 e art. 22 decreto legislativo n. 139/2006);

sottoscrizione degli accordi nazionali, nonché degli accordi integrativi nazionali relativi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conclusivi dei procedimenti negoziali di cui al decreto legislativo n. 217/2005;

decreti di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di decisione sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego delle patenti di guida (art. 120, decreto legislativo n. 42/2004);

decreti di autorizzazione delle consultazioni per scopi storici di documenti a carattere riservato (art. 123, decreto legislativo n. 42/2004);

decreti d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali di declaratoria di riservatezza di atti (art. 125, decreto legislativo n. 42/2004);

attribuzione e diniego della cittadinanza italiana (articoli 5, 7 e 8, legge n. 91/1992, e art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 572/1993);

approvazione delle nomine dei ministri di culto diversi dal cattolico (articoli 20 e 21, regio decreto n. 289/1930);

designazione dei ministri di culto abilitati all'assistenza religiosa a detenuti ed internati (art. 55, decreto del Presidente della Repubblica n. 431/1976).

Art. 6.

1. È delegata ai Sottosegretari di Stato sen. Michelino Davico, on. Alfredo Mantovano e sen. Nitto Francesco Palma, relativamente alle predette materie, la firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato e ad altri organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio.

Art. 7.

1. Resta riservata alla potestà del Ministro, ferme restando le summenzionate disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ogni atto o provvedimento che, ancorché rientrante nelle materie sopra specificate, sia dal Ministro direttamente compiuto o a sé avocato ovvero riguardi questioni di particolare rilievo.

2. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 20 maggio 2008

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2008
Ministeri istituzionali - interno, registro n. 6, foglio n. 78

08A03918

DECRETO 28 maggio 2008.

Approvazione dei certificati relativi alla richiesta di contributo erariale spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane per l'anno 2008, per i servizi gestiti in forma associata.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Visti gli articoli 27, 28, 32 e 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista l'intesa n. 936 del 1° marzo 2006, sancita in sede di Conferenza unificata con la quale sono stati convenuti i nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, dove tra l'altro, all'art. 8, è riservata al Ministero dell'interno la gestione delle risorse per l'esercizio associato di funzioni e servizi di competenza esclusiva dello Stato;

Vista l'ulteriore intesa n. 45 del 20 marzo 2008, con la quale è stato concordato, per l'anno 2008, di fissare nel 6,50% la percentuale delle risorse finanziarie complessive di competenza del Ministero dell'interno;

Considerato che per l'anno 2008, con l'intesa sancita con atto n. 37 del 20 marzo 2008, sono state individuate quali destinatarie delle risorse statali le seguenti

regioni: Lazio, Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, Calabria e Sardegna;

Visto che l'art. 7, della citata intesa 936/2006, prevede che nei territori delle regioni che non sono individuate, nell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 4 della stessa intesa, tra quelle partecipanti al riparto delle risorse statali, si applicano, in via sussidiaria, i criteri contenuti nel decreto del Ministro dell'interno 1º settembre 2000, n. 318, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 1º ottobre 2004, n. 289;

Visto l'art. 2, comma 6, del richiamato decreto ministeriale, n. 289 del 2004, secondo il quale entro il termine del 30 settembre dell'anno di prima istituzione delle unioni, di ampliamento delle stesse o di conferimento di nuovi servizi ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunità montane o di nuovi conferimenti, le unioni di comuni e le comunità montane trasmettono la richiesta di contributo, unitamente alla certificazione di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo decreto, per l'attribuzione del contributo statale entro il 31 ottobre dello stesso anno;

Visto l'art. 5 del citato decreto ministeriale il quale prevede che le unioni di comuni e le comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali trasmettono apposita certificazione relativa alle spese sostenute in relazione ai servizi conferiti in gestione associata, al fine di determinare la quota parte del contributo statale ad esse spettanti;

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 5 in forza del quale, in sede di prima istituzione delle unioni, di variazione del numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni, di variazione del numero dei servizi, ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunità montane o di variazione del numero degli stessi, i comuni interessati inviano attraverso le unioni di comuni e le comunità montane, entro il termine di cui all'art. 2, comma 6, apposita certificazione al fine di ottenere il contributo statale;

Considerato che in particolare il comma 2 dell'art. 5 demanda ad apposito decreto del Ministero dell'interno la definizione dei modelli per le certificazioni di cui al comma 1 dello stesso art. 5;

Visto il comma 5 dell'art. 5 secondo il quale la quota di contributo di cui al comma 1 del predetto articolo è rideterminato ogni triennio sulla base dei dati relativi alle spese correnti ed in conto capitale impegnate per i servizi esercitati in forma associata attestate dalle unioni di comuni e dalle comunità montane nonché in relazione al miglioramento dei servizi misurato sulla base di parametri fissati con il decreto di cui al comma 2;

Preso atto che non sono intervenute modifiche normative concernenti le certificazioni per i servizi gestiti in forma associata da parte delle unioni di comuni e comunità montane e quindi non risulta necessario approvare ulteriori modelli certificativi;

Decreta:

Art. 1.

Le unioni di comuni e le comunità montane ai fini della certificazione, relativa ai servizi gestiti in forma associata per l'anno 2008, si avvalgono dei modelli approvati con decreto del Ministro dell'interno 17 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 30 maggio 2007.

Art. 2.

Le unioni di comuni e le comunità montane devono trasmettere i certificati entro il termine del 30 settembre 2008, qualora non vi sono modifiche rispetto alla certificazione presentata nel 2007 gli enti devono inviare una nota di conferma dei servizi associati . Sono ritenuti validi solo gli atti pervenuti per via ordinaria (fa fede il timbro postale).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2008

Il capo Dipartimento: TROIANI

08A03917

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 marzo 2008.

Rideterminazione del coofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, a fronte SFOP del POR Puglia, di cui al Q.C.S. obiettivo 1, 2000/2006. (Decreto n. 16/2008).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987, ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio e n. 1263/99 del Consiglio, riguardanti, rispettivamente, le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative allo strumento finanziario della pesca (SFOP);

Vista la delibera CIPE n. 139 del 6 agosto 1999 che prevede, relativamente ai programmi operativi regionali, che la copertura finanziaria è posta a carico del fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 nella misura del 70 per cento della quota nazionale pubblica, rimanendo a carico delle regioni e/o degli enti locali la rimanente quota del 30 per cento;

Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 6818 del 20 dicembre 2007, che modifica la decisione C(2000) 2349 della Commissione relativa all'approvazione degli interventi strutturali comunitari concernenti il programma operativo nella regione Puglia interessata dall'obiettivo 1 in Italia, dalla quale risulta che il cofinanziamento statale a fronte SFOP è pari a 26.573.029,00 euro;

Visti i propri decreti 28 novembre 2000 relativo all'acconto del 7%, 3 agosto 2001 relativo all'annualità 2000, 9 novembre 2001 relativo all'annualità 2001, 27 dicembre 2001 relativo all'annualità 2002, 1° aprile 2003 (n. 5/2003) relativo all'annualità 2003, 1° aprile 2005 (n. 13/2005) relativo alle annualità 2004 e 2005 e 16 marzo 2007 (n. 8/2007) relativo all'annualità 2006, dai quali risulta che le risorse assegnate per il cofinanziamento, a fronte SFOP, del POR Puglia, a valere sul fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, ammontano a 27.064.800,00 euro e che, pertanto, occorre disimpegnare una quota pari a 491.771,00 euro rideterminando l'assegnazione per l'annualità 2006;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 31 marzo 2008 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1 . Per il POR Puglia 2000/2006, di cui in premessa, è disimpegnata una quota di risorse a fronte SFOP, a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, pari a 491.771,00 euro.

2. L'assegnazione a fronte SFOP, a carico del predetto Fondo di rotazione, relativa all'annualità 2006, già fissata in 3.747.142,00 euro dal citato decreto direttoriale 16 marzo 2007, è pertanto, rideterminata in 3.255.371,00 euro.

3. Il cofinanziamento statale complessivo a fronte SFOP del suddetto Programma, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, è pari, quindi, a 26.573.029,00 euro.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2008

L'ispettore generale Capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 218

08A03781

DECRETO 26 maggio 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° febbraio 2011, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo

articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 maggio 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 59.253 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 febbraio, 25 marzo e 23 aprile 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° febbraio 2011;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, dispone l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° febbraio 2011, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 25 febbraio 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 febbraio 2008.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 febbraio 2008, entro le ore 11 del giorno 29 maggio 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 25 febbraio 2008.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 25 febbraio 2008, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 maggio 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 giugno 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centoventidue giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 giugno 2008.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2008 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2011 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 25 febbraio 2008, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A03894

DECRETO 26 maggio 2008.

Variazione di prezzo nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigari e sigaretti e successive integrazioni;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato presentate in data 15 e 28 aprile 2008 dalla Maga Team Srl, in data 30 aprile 2008 dalla Diadema Spa e in data 7 aprile 2008 dalla Agio Cigars;

Considerato, inoltre, che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacco lavorato, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella B), allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;

Decreta:

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella B), allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati, è variato come segue:

SIGARI E SIGARETTI
(TABELLA B)

SIGARI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
C.A.O. CHURCHILL	Conf. da 25 pezzi	1.650,00	1.120,00	140,00
C.A.O. CHURCHILL	Conf. da 1 pezzo	1.650,00	1.120,00	5,60
C.A.O. CORONA GORDAS	Conf. da 25 pezzi	1.550,00	1.040,00	130,00
C.A.O. CORONA GORDAS	Conf. da 1 pezzo	1.550,00	1.040,00	5,20
C.A.O. CORONAS	Conf. da 25 pezzi	1.390,00	960,00	120,00
C.A.O. CORONAS	Conf. da 1 pezzo	1.390,00	960,00	4,80
C.A.O. PRESIDENTE	Conf. da 25 pezzi	1.810,00	1.160,00	145,00
C.A.O. PRESIDENTE	Conf. da 1 pezzo	1.810,00	1.160,00	5,80
CAO GOLD CORONA	Conf. da 25 pezzi	1.340,00	980,00	122,50
CAO GOLD CORONA	Conf. da 1 pezzo	1.340,00	980,00	4,90
CAO GOLD ROBUSTO	Conf. da 25 pezzi	1.340,00	1.000,00	125,00
CAO GOLD ROBUSTO	Conf. da 1 pezzo	1.340,00	1.000,00	5,00
CAO GOLD TORPEDO	Conf. da 25 pezzi	1.650,00	1.240,00	155,00
CAO GOLD TORPEDO	Conf. da 1 pezzo	1.650,00	1.240,00	6,20
CAO MX2 20 BELI	Conf. da 20 pezzi	1.640,00	1.680,00	168,00
CAO MX2 20 BELI	Conf. da 1 pezzo	1.640,00	1.680,00	8,40
CAO MX2 ROB	Conf. da 20 pezzi	1.340,00	1.380,00	138,00
CAO MX2 ROB	Conf. da 1 pezzo	1.340,00	1.380,00	6,90
CAO MX2 TORO	Conf. da 20 pezzi	1.400,00	1.440,00	144,00
CAO MX2 TORO	Conf. da 1 pezzo	1.400,00	1.440,00	7,20
COHIBA SIGLO III	Conf. da 5 pezzi	2.460,00	2.500,00	62,50
COHIBA SIGLO III	Conf. da 1 pezzo	2.460,00	2.500,00	12,50
COHIBA SIGLO IV	Conf. da 5 pezzi	2.900,00	3.000,00	75,00
COHIBA SIGLO IV	Conf. da 1 pezzo	2.900,00	3.000,00	15,00
COHIBA SIGLO V	Conf. da 1 pezzo	3.700,00	3.800,00	19,00
COHIBA SIGLO V	Conf. da 5 pezzi	3.700,00	3.800,00	95,00
COHIBA SIGLO VI TUBOS	Conf. da 3 pezzi	4.400,00	4.500,00	67,50
COHIBA SIGLO VI TUBOS	Conf. da 1 pezzo	4.400,00	4.500,00	22,50
CUABA PIRAMIDES EDIZIONE LIMITATA 2008	Conf. da 10 pezzi	3.000,00	3.100,00	155,00
FLOR DEL CARIBE PEQUENO	Conf. da 25 pezzi	530,00	560,00	70,00
FLOR DEL CARIBE PEQUENO	Conf. da 1 pezzo	530,00	560,00	2,80
MONTECRISTO PETIT EDMUNDO TUBOS	Conf. da 3 pezzi	1.740,00	1.900,00	28,50
MONTECRISTO PETIT EDMUNDO TUBOS	Conf. da 1 pezzo	1.740,00	1.900,00	9,50
MONTECRISTO SUBLIMES EDIZIONE LIMITATA 2008	Conf. da 10 pezzi	3.400,00	3.500,00	175,00
PARTAGAS SERIE D NO. 5 EDIZIONE LIMITATA 2008	Conf. da 25 pezzi	1.900,00	1.940,00	242,50
PARTAGAS SERIE P NO. 2 TUBOS	Conf. da 3 pezzi	2.400,00	2.460,00	36,90
PARTAGAS SERIE P NO. 2 TUBOS	Conf. da 1 pezzo	2.400,00	2.460,00	12,30
ROBT. BURNS BLACK WATCH	Conf. da 25 pezzi	580,00	600,00	75,00
ROBT. BURNS BLACK WATCH	Conf. da 3 pezzi	580,00	600,00	9,00
ROBT. BURNS BLACK WATCH	Conf. da 1 pezzo	580,00	600,00	3,00
WILLEM II CORONA OPTIMUM	Conf. da 1 pezzo	480,00	500,00	2,50

SIGARETTI ALTRI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
PANTER DESSERT 5	Conf. da 5 pezzi	80,00	120,00	1,50
PANTER FILTER DESSERT 5	Conf. da 5 pezzi	80,00	120,00	1,50

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2008

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 107

08A03919

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 marzo 2008.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glufosinate revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 4, del decreto 31 luglio 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007 di recepimento della direttiva della Commissione 2007/25/CE del 23 aprile 2007, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva glufosinate;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 31 luglio 2007, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti glufosinate dovevano presentare al Ministero della salute entro il 30 settembre 2007, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 31 luglio 2007, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glufosinate non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° ottobre 2007;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 31 luglio 2007 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glufosinate revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 31 luglio 2007;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. In allegato al presente decreto è riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glufosinate la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata revocata a far data dal 1° ottobre 2007, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 31 luglio 2007.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 30 settembre 2008, conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ELENCO DI PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI GLUFOSINATE LE CUI AUTORIZZAZIONI SONO REVOCATE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 31 LUGLIO 2007

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	012056	SECCHERBA TOP	06/09/2004	Agrimix S.r.l.
2.	013571	KLEOS	05/03/2007	Agrowin Biosciences S.r.l.
3.	008115	BASTA 60 HOBBY	09/11/1992	Bayer Cropscience S.r.l.
4.	010323	LIBERTY	08/02/2000	Bayer Cropscience S.r.l.
5.	010326	LIBERTY 200	08/02/2000	Bayer Cropscience S.r.l.
6.	012962	TRAVEL	26/10/2005	BE di BR Busolin Eligio di Busolin Rodolfo

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
7.	013624	ARDO 120	13/03/2007	Diachem S.p.A.
8.	012724	GLUFOSAM	15/06/2005	Europhyto Technology Serving Agriculture S.r.l.
9.	012303	PLANTASTA	17/07/2007	Plant Chem S.r.l.
10.	012062	PHANTOM	07/07/2004	Rocca Frutta S.r.l.
11.	012045	PRESSING	27/05/2004	Sariaf Gowan S.p.A.
12.	012073	STOP	10/10/2005	Terranalisi S.r.l.

08A03916

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 maggio 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Tilt 250 EC», registrato al n. 14251/IP.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000 e 24 ottobre 2006;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi e successive modificazioni;

Vista la domanda del 13 novembre 2007, con cui l'impresa Genetti GmbH Srl, con sede in Merano (Bolzano), via Parini 4/a, ha richiesto l'importazione parallela dalla Germania del prodotto «TILT 250 EC» ivi registrato al n. 3315-00 a nome dell'impresa Syngenta Agro GmbH (DE) con sede in Am Technologiepark 1-5, Maintal (DE);

Vista la composizione percentuale del prodotto registrato in Germania e comunicata dal Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit di tale Paese;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione Tilt 25 EC e con il numero di registrazione 5751 del 27 gennaio 1984, a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A.;

Considerato che il prodotto di riferimento Tilt 25 EC autorizzato in Italia al n. 5751, è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione comeprevisto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata all'impresa Genetti GmbH Srl con sede in Merano (Bolzano), via Parini 4/a, l'autorizzazione n. 14251/IP all'importazione parallela dalla Germania del prodotto fitosanitario Xn - N, NOCIVO - PERICOLOSO PER L'AMBIENTE, denominato TILT 250 EC ed ivi autorizzato al n. 3315-00.

2. Il prodotto è sottoposto: alle operazioni di confezionamento e rietichettatura presso lo stabilimento dell'impresa Menora GmbH, Metahofgasee 30 - 8020 Graz (Austria).

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da Litri 0.250, 1, 5.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

TILT® 250 EC

Emulsione concentrata.
Fungicida a base di propiconazolo a largo spettro di azione per la difesa di malattie dei cereali, del pesco, dell'albicocco, del susino, del ciliegio, del carciofo, della barbabietola da zucchero, del riso, della rosa e dei tappeti erbosi.

Composizione:
100 g di prodotto contengono:
Propiconazolo puro g 25,5 (=250 g/l)
(rapporto isometrico cis/trans 1,42)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene: miscela do composti aromatici

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio: Irritante per gli occhi e la pelle. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso d'ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Consigli di Prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali in materia di sicurezza

Titolare della registrazione:
Syngenta Agro GmbH, Am Technologiepark 1 – 5, Maintal

Registrazione n. 3315-00

Fabbricato da:
Syngenta Agro GmbH

Importato dalla Germania da:
Genetti GmbH / S.r.l., Via Parini 4/A – 39012 Merano (BZ)

Officina di confezionamento (rietichettatura)
Menora GmbH – Metahofgasse, 30 – 8020 Graz (Austria)

Officina di sola rietichettatura
Chemia SpA – S. Agostino (FE)

Registrazione del Ministero della Salute n. 14251 del xx/xx/xxxx / I.P.

Contenuto Netto: Litri 0,250 – 1 – 5 **Partita n.**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza é prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in72 ore.
Terapia sintomatica
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

TILT 250 EC è caratterizzato dalla sistemicità d'azione dovuta alla traslocazione del principio attivo in senso centripeto
TILT 250 EC viene assorbito molto rapidamente da parte degli organi vegetali e quindi é poco esposto ai dilavamenti.
TILT 250 EC possiede un'efficacia di tipo preventivo, curativo ed eradicante, con alcune differenze nell'importanza relativa dei suddetti mecanismi d'azione con riferimento ai diversi patogeni ed alle condizioni ambientali.
TILT 250 EC é dotato di lunga persistenza (da 3-5 settimane), a seconda delle malattie e condizioni climatiche, che permette di proteggere la coltura da più malattie che, per la loro biologia, compaiono in momenti diversi.

Modalità e dosi d'impiego
CEREALI (frumento, orzo, segale e avena)
TILT 250 EC é particolarmente efficace contro le seguenti malattie: oidio (= Erysiphe spp), ruggini (=Puccinia spp), Septoria spp . rincosporiosi (Rhynchosporium spp), Helminthosporium (=Drechslera) teres e sativum. È' inoltre dotato di buona attività contro Cercosporella, Fusarium spp.
Eseguire i trattamenti in via preventiva quando si presentano le condizioni favorevoli alle infezioni od alla comparsa delle prime pustole.
Per la protezione completa della coltura si rivelano per lo più opportune due applicazioni alla levata e in fioritura, limitandosi eventualmente solo a quest'ultima, nelle circostanze di minor pressione di infezione o sulle varietà meno sensibili.
Nell'orzo a semina autunnale, in annate particolari in cui si presentano ingenti attacchi precoci di Oidio e/o Elmintosporiosi, può rendersi conveniente un'applicazione in autunno.
Dosi: 0,5 l/ha in 300-500 litri di acqua. In caso di forti infezioni di oidio in atto la dose può essere opportunamente elevata fino a 0,6 l/ha.
Il prodotto può essere miscelato con la maggior parte degli antiparassitari e concimi fogliari di comune impiego su cereali, avendo l'avvertenza di versare il TILT 250 EC nella botte riempita a meta e già contenente tali prodotti mantenuti in agitazione e completando successivamente il riempimento
RISO: contro l'elmintosporiosi, causata da Drechslera (Helmintosporium) teres, in modo particolare per le colture da seme; 0,4-0,6 l/ha, trattamento alla comparsa dei primi sintomi e ripetendo il trattamento dopo circa un mese in caso di necessità.
I trattamenti vanno sospesi dal momento della completa emissione della pannocchia
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
Contro la Cercospora, si consigliano da due a quattro trattamenti alla dose di 0,8-1 l/ha a seconda delle condizioni ambientali e metereologiche. Eseguire comunque il primo trattamento alla comparsa dei primi sintomi della malattia, distanziando i trattamenti successivi ogni 14-16 giorni. Agendo in tal modo risulta completamente controllato anche l'oidio (=Erysiphe betae).
CARCIOFO
ContrO oidio: 0,2 l/ha di prodotto
Iniziare i trattamenti alla comparsa delle primissime infezioni e ripeterli ogni 12-14 giorni
ROSA contro Oidio
10-15 ml/hl ogni 12-14 giorni. Le colture protette, in seguito a trattamenti ripetuti con TILT 250 EC possono subire fenomeni di rallentamento di crescita
DRUPACEE
Pesco: contro Oidio
I trattamenti sono da iniziare alla fase della scamiciatura della coltura alla dose di 15-20 ml/hl.
Le irrorazioni vengono ripetute ogni 10-12 giorni in relazione alla sensibilità varietale, alla posizione del pescheto ed all'andamento meteorologico.
Contro Bolla
Per i trattamential "bruno" cioè alla caduta delle foglie in autunno e a fine gennaio-febbraio si impiegano 30-40 ml/hl di TILT 250 EC.
Ai bottoni rosa della coltura e per i trattamenti successivi il dosaggio consigliato è di 20-25 ml/hl
Pesco, Albicocco, Ciliegio, Susino
Contro Monilia: per la protezione di giovani germogli, fiori e frutticini dagli attacchi precoci di Monilia eseguire 1-2 applicazioni in pre- e post-fioritura secondo l'andamento stagionale.
Contro il marciume dei frutti trattare in prossimità della raccolta rispettando il tempo di carenza.
Dosi in entrambi i casi: 25 ml/hl
TAPPETI ERBOSI
TILT 250 EC é molto efficace contro il complesso delle malattie che provocano deperimenti e diradamenti dei tappeti erbosi causate da Sclerotinia homoecarpa (=Dollar spot), Helminthosporium spp , oidio, ruggini.
La dose d'impiego e l'intervallo dei trattamenti variano ampiamente in dipendenza delle malattie, delle condizioni ambientali e del tipo di pratiche di mantenimento adottate. Orientativamente si consiglia di utilizzare da 16 a 40 ml di prodotto per 100 m^2, pari a 1,6-4 l/ha bagnando abbondantemente la vegetazione, con trattamenti cadenzati ogni 10-21 giorni.
Compatibilità: Il prodotto può essere miscelato con la maggior parte degli antiparassitari e concimi fogliari di comune impiego.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscela compiuta.
Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su colture orticole, floreali ed ornamentali, dato l'ampio numero di varietà esistenti, si consiglia di effettuare preventivamente una prova onde rilevare eventuale sensibilità.
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta di: drupacee, carciofo; 28 giorni prima della raccolta di dei cereali; 21 giorni prima della raccolta della barbabietola da zucchero; 42 giorni prima della raccolta del riso.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e dalle strade
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

08A03787

DECRETO 13 maggio 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «TILT 250 EC», registrato al n. 14252/IP.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato da decreti ministeriali 21luglio 2000 e 24 ottobre 2006;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi e successive modificazioni;

Vista la domanda del 25 gennaio 2008, con cui l'impresa Terranalisi S.r.l., con sede in Cento (Ferrara), via G. Donozetti 2/a, ha richiesto l'importazione parallela dalla Germania del prodotto Tilt 250 ivi registrato al n. 3315-00 a nome dell'impresa Syngenta Agro GmbH (DE) con sede in Am Technologiepark 1-5, Maintal (DE);

Vista la composizione percentuale del prodotto registrato in Germania e comunicata dal Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit di tale Paese;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione Tilt 25 EC e con il numero di registrazione 5751 del 27 gennaio 1984, a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a.;

Considerato che il prodotto di riferimento Tilt 25 EC autorizzato in Italia al n. 5751, è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 di attuazione delle Direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di € 516,46 effettuato dai richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata all'impresa Terranalisi S.r.l. con sede in Cento (Ferrara), via G. Donozetti 2/a, l'autorizzazione n. 14252/IP all'importazione parallela dalla Germania del prodotto fitosanitario Xn - N, NOCIVO - PERICOLOSO PER L'AMBIENTE, denominato TILT 250 EC ed ivi autorizzato al n. 3315-00.

2. Il prodotto è sottoposto: alle operazioni di sola rietichettatura presso io stabilimento dell'impresa Terranalisi S.r.l., Cento (Ferrara).

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nella taglia da litri 1.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

TILT® 250 EC

Emulsione concentrata.
Fungicida a base di propiconazolo a largo spettro di azione per la difesa di malattie dei cereali, del pesco, dell'albicocco, del susino, del ciliegio, del carciofo, della barbabietola da zucchero, del riso, della rosa e dei tappeti erbosi.

Composizione:
100 g di prodotto contengono:
Propiconazolo puro g 25,5 (=250 g/l)
(rapporto isometrico cis/trans 1,42)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene: miscela do composti aromatici

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio: Irritante per gli occhi e la pelle. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso d'ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Consigli di Prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali in materia di sicurezza

Titolare della registrazione:
Syngenta Agro GmbH, Am Technologiepark 1 – 5, Maintal

Registrazione n. 3315-00

Importato dalla Germania da:
TERRANALISI S.r.l. – via Nino Bixio n. 6 – Cento (FE)

Officina di sola rietichettatura
TERRANALISI S.r.l. – Cento (FE)

Registrazione del Ministero della Salute n. 14252 del xx/xx/xxxx / I.P.

Contenuto Netto: Litri 1 **Partita n.**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza é prontamente assorbila e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in72 ore.
Terapia sintomatica
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

TILT 250 EC é caratterizzato dalla sistemicità d'azione dovuta alla traslocazione del principio attivo in senso centripeto
TILT 250 EC viene assorbito molto rapidamente da parte degli organi vegetali e quindi é poco esposto ai dilavamenti.
TILT 250 EC possiede un'efficacia di tipo preventivo, curativo ed eradicante, con alcune differenze nell'importanza relativa dei suddetti mecanismi d'azione con riferimento ai diversi patogeni ed alle condizioni ambientali.
TILT 250 EC é dotato di lunga persistenza (da 3-5 settimane), a seconda delle malattie e condizioni climatiche, che permette di proteggere la coltura da più malattie che, per la loro biologia, compaiono in momenti diversi.

Modalità e dosi d'impiego

CEREALI (frumento, orzo, segale e avena)
TILT 250 EC é particolarmente efficace contro le seguenti malattie: oidio (= Erysiphe spp), ruggini (=Puccinia spp), Septoria spp . rincosporiosi (Rhynchosporium spp), Helminthosporium (=Drechslera) teres e sativum. È inoltre dotato di buona attività contro Cercosporella, Fusarium spp.
Eseguire i trattamenti in via preventiva quando si presentano le condizioni favorevoli alle infezioni od alla comparsa delle prime pustole.
Per la protezione completa della coltura si rivelano per lo più opportune due applicazioni alla levata e in fioritura, limitandosi eventualmente solo a quest'ultima, nelle circostanze di minor pressione di infezione o sulle varietà meno sensibili.
Nell'orzo a semina autunnale, in annate particolari in cui si presentano ingenti attacchi precoci di Oidio e/o Elmintosporiosi, può rendersi conveniente un'applicazione in autunno.
Dosi: 0,5 l/ha in 300-500 litri di acqua. In caso di forti infezioni di oidio in atto la dose può essere opportunamente elevata fino a 0,6 l/ha.
Il prodotto può essere miscelato con la maggior parte degli antiparassitari e concimi fogliari di comune impiego su cereali, avendo l'avvertenza di versare il TILT 250 EC nella botte riempita a meta e già contenente tali prodotti mantenuti in agitazione e completando successivamente il riempimento
RISO: contro l'elmintosporiosi, causata da Drechslera (Helmintosporium) teres, in modo particolare per le colture da seme; 0,4-0,6 l/ha, trattamento alla comparsa dei primi sintomi e ripetendo il trattamento dopo circa un mese in caso di necessità.
I trattamenti vanno sospesi dal momento della completa emissione della pannocchia
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
Contro la Cercospora, si consigliano da due a quattro trattamenti alla dose di 0,8-1 l/ha a seconda delle condizioni ambientali e metereologiche. Eseguire comunque il primo trattamento alla comparsa dei primi sintomi della malattia, distanziando i trattamenti successivi ogni 14-16 giorni. Agendo in tal modo risulta completamente controllato anche l'oidio (=Erysiphe betae).
CARCIOFO
ContrO oidio: 0,2 l/ha di prodotto
Iniziare i trattamenti alla comparsa delle primissime infezioni e ripeterli ogni 12-14 giorni
ROSA contro Oidio
10-15 ml/hl ogni 12-14 giorni. Le colture protette, in seguito a trattamenti ripetuti con TILT 250 EC possono subire fenomeni di rallentamento di crescita
DRUPACEE
Pesco: contro Oidio
I trattamenti sono da iniziare alla fase della scamiciatura della coltura alla dose di 15-20 ml/hl.
Le irrorazioni vengono ripetute ogni 10-12 giorni in relazione alla sensibilità varietale, alla posizione del pescheto ed all'andamento meteorologico.

Contro Bolla
Per i trattamential "bruno" cioè alla caduta delle foglie in autunno e a fine gennaio-febbraio si impiegano 30-40 ml/hl di TILT 250 EC.
Ai bottoni rosa della coltura e per i trattamenti successivi il dosaggio consigliato é di 20-25 ml/hl
Pesco, Albicocco, Ciliegio, Susino
Contro Monilia: per la protezione di giovani germogli, fiori e frutticini dagli attacchi precoci di Monilia eseguire 1-2 applicazioni in pre- e post-fioritura secondo l'andamento stagionale.
Contro il marciume dei frutti trattare in prossimità della raccolta rispettando il tempo di carenza.
Dosi in entrambi i casi: 25 ml/hl
TAPPETI ERBOSI
TILT 250 EC é molto efficace contro il complesso delle malattie che provocano deperimenti e diradamenti dei tappeti erbosi causate da Sclerotinia homoecarpa (=Dollar spot), Helminthosporium spp , oidio, ruggini.
La dose d'impiego e l'intervallo dei trattamenti variano ampiamente in dipendenza delle malattie, delle condizioni ambientali e del tipo di pratiche di mantenimento adottate. Orientativamente si consiglia di utilizzare da 16 a 40 ml di prodotto per 100 m^2, pari a 1,6-4 l/ha bagnando abbondantemente la vegetazione, con trattamenti cadenzati ogni 10-21 giorni.
Compatibilità: Il prodotto può essere miscelato con la maggior parte degli antiparassitari e concimi fogliari di comune impiego.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscela compiuta.
Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su colture orticole, floreali ed ornamentali, dato l'ampio numero di varietà esistenti, si consiglia di effettuare preventivamente una prova onde rilevare eventuale sensibilità.
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta di: drupacee, carciofo; 28 giorni prima della raccolta di dei cereali; 21 giorni prima della raccolta della barbabietola da zucchero; 42 giorni prima della raccolta del riso.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e dalle strade
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

08A03788

DECRETO 13 maggio 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Checkout», registrato al n. 14264/IP.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000 e 24 ottobre 2006;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi e successive modificazioni;

Vista la domanda del 2 ottobre 2007, con cui l'impresa Genetti GmbH Srl, con sede in Merano (Bolzano), viaParini 4/a, ha richiesto l'importazione parallela dall'Austria del prodotto Milbeknock ivi registrato al n. 2875/200 a nome dell'impresa Sankyo Agro Co. Ltd. (Giappone) con sede in Hongo Bunkyo-ku - Tokio (Giappone);

Vista la composizione percentuale del prodotto registrato Austria e comunicata dal Bundesamt für Ernährungssicherheit di tale Paese;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione Milbeknock e con il numero di registrazione 12860 del 23 maggio 2007, a nome dell'impresa Comercial Quìmìca Massò con sede in Spagna;

Considerato che il prodotto di riferimento Milbeknock autorizzato in Italia al n. 12860, è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;

Considerato che l'impresa Genetti GmbH Srl ha chiesto di denominare il prodotto importato col nome Checkout;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata all'impresa Genetti GmbH Srl con sede in Merano (Bolzano), via Parini 4/a, fino al 30 novembre 2015, l'autorizzazione n. 14264/IP all'importazione parallela dall'Austria del prodotto fitosanitario classificato Xn-N, NOCIVO-PERICOLOSO PER L'AMBIENTE, denominato Milbeknock ed ivi autorizzato al n. 2875/0. Il prodotto importato viene denominato Checkout.

2. Il prodotto è sottoposto: alle operazioni di confezionamento e rietichettatura presso lo stabilimento dell'impresa Menora GmbH, Metahofgasee 30 - 8020 Graz (Austria); alle operazioni di sola rietichettatura presso la ditta Chemia SpA, Dosso (FE).

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da litri 1.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dall'Austria, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

CHECKOUT

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)
ACARICIDA

Acaricida a base di milbemectina per applicazioni fogliari, efficace su uova, larve e adulti, per la difesa del melo e della fragola

Composizione
Milbemectina g 1 (=9,3 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Infiammabile. Irritante per le vie respiratorie. Tossico per gli organismi acquatici può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di ingestione o di malesse consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione
Stähler Austria GmbH & Co Kg, St. Peter Hauptstr. 117
A-8042 Graz (Austria)

Registrazione n. 2875

Produttore
Sankyo Agro Co., Ltd. Kasuga Bldg., 4-23-14 Hongo, Bunkyo-ku
Tokyo 113-033 Giappone

Importato dall'Austria da:
Genetti GmbH / S.r.l., Via Parini 4/A – 39012 Merano (BZ) – Tel +39 0473 55.02.15

Distribuito da:
Verde-Bio S.r.l. – V.le della Vittoria 14/b – Montebelluna (TV) – Tel +39 0423 61.42.60

Officina di confezionamento (rietichettatura)
Menara GmbH – Niesenbergstrasse, 37 – A-8020 Graz (Austria)

Officina di sola rietichettatura
Chemia S.p.A. – S. Agostino (FE)

Registrazione del Ministero della Salute. n xxxxx del xx/xx/xxxx / I.P.

Contenuto Netto: Litri 1 **Partita n.**

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

CARATTERISTICHE
CHECKOUT è un acaricida a base di milbemectina per applicazioni fogliari efficace su numerose specie di acari del genere *Panonichus* e *Tetranychus* ed attivo su tutti gli stadi di sviluppo degli acari, uova, larve e adulti. CHECKOUT agisce per contatto e per ingestione ed è caratterizzato da un elevato potere abbattente. Anche la persistenza d'azione risulta prolungata nel tempo e per questo, in condizioni normali di infestazione, una applicazione per stagione può risultare sufficiente per un adeguato controllo delle popolazioni di acari. Il prodotto ha attività translaminare e non sistemica e per questo deve essere uniformemente distribuito sulla vegetazione al momento dell'applicazione. L'attività acaricida di CHECKOUT non è influenzata dalla temperatura e pertanto il suo impiego è consigliato in tutte le stagioni ed in tutte le condizioni colturali.

COLTURE, PARASSITI CONTROLLATI E DOSI D'IMPIEGO
CHECKOUT deve essere applicato all'inizio della infestazione in modo da ottenere un rapido controllo della popolazione, efficace anche quando il ciclo di riproduzione degli acari è piuttosto rapido.

COLTURA	PARASSITI	DOSI (ml/hl)	MODALITA' D'IMPIEGO
MELO	Ragnetto rosso (Panonichus ulmi)	**100-125 ml/hl (mass. 1,875 l/ha)**	Intervenire dalla fine fioritura effettuando 1-2 trattamenti distanziati di 10-21 giorni
FRAGOLA	Ragnetto rosso (Tetranichus urticae)	**125-150 ml/hl (mass. 900 ml/ha)**	Intervenire all'inizio dell'infestazione effettuando 1-2 trattamenti distanziati di 15 giorni

Le dosi sopra indicate si riferiscono a trattamenti a volume normale. Si raccomanda di impiegare volumi d'acqua sufficienti ad ottenere una copertura completa ed uniforme della superficie fogliare. Applicare preferibilmente nelle prime ore del mattino o al tramonto, quando l'umidità relativa è più elevata e gli adulti sono meno mobili.

RISCHI DI NOCIVITA'
Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori non applicare il prodotto sul melo al momento della fioritura. In caso di impiego sul melo, per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali.

COMPATIBILITA'
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta delle fragole e 14 giorni prima della raccolta delle mele

AVVERTENZE: Prima di versare il prodotto nella botte, agitare energicamente la confezione allo scopo di omogeneizzare il formulato.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

08A03786

DECRETO 19 maggio 2008.

Sostituzione di un componente della commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazione per gli esercenti attività commerciali di Lecco.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LECCO

Visto l'art. 44 e 46 della legge 9 marzo 1989 n. 88

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639;

Visto il decreto n. 7/2005 di ricostituzione del comitato provinciale INPS

Visto il decreto n. 10/2005 di costituzione della commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni di cui alle lettere *b)* e 1) del comma 1 per gli esercenti attività commerciali, di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la comunicazione della Confcommercio di Lecco prot. n. 235/2008 GC/gd del 7 maggio 2008 relativa alla sostituzione del rappresentante di categoria sig. Giovanni Manzoni e la nomina del sig. Oscar Riva;

Decreta:

Il sig. Riva Oscar è nominato membro rappresentante per il contenzioso in materia di prestazioni di cui alle lettere *b)* e *f)* del comma 1 per gli esercenti attività commerciali di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge n. 88/89 in sostituzione del sig. Giovanni Manzoni.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per la conseguente pubblicazione sul bollettino ufficiale.

Lecco, 19 maggio 2008

Il direttore provinciale ad interim: SIMONELLI

08A03785

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 maggio 2008.

Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore del personale dipendente dalla Ceramica Umbra Società Cooperativa.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO PER IL LAZIO

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 1190, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2007, la concessione degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto il decreto n. 40975 del 22 maggio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad alcune regioni;

Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto decreto interministeriale, relativo alla destinazione di 9,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione di determinati programmi;

Visto il decreto n. 42133 del 9 novembre 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle regioni;

Vista la tabella di cui all'art. 1 di tale decreto interministeriale, relativa, tra l'altro, alla destinazione di 5,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale per la regione Lazio;

Visto il decreto n. 42531 dell'8 gennaio 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con il quale l'importo complessivo di cui all'art. 7 del citato decreto n. 40975, viene incrementato di un milione di euro;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dal Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'Assessore al lavoro, pari opportunità e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi, così come integrato dall'*addendum* del 17 ottobre 2007;

Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 20 aprile 2007, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della regione Lazio, di Italia Lavoro S.p.A. e delle parti sociali;

Vista la nota della direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007;

Visto l'accordo sottoscritto, presso la regione Lazio, in data 30 novembre 2007, tra le parti sociali, relativo alla richiesta dei benefici della C.I.G.S. in deroga per

numero quattro lavoratori in forza alla Ceramica Umbra Società Cooperativa, con decorrenza dal 1° agosto 2007 fino al 31 dicembre 2007;

Considerato che, nel verbale del suddetto accordo del 30 novembre 2007, la regione Lazio esprime parere favorevole a tale richiesta;

Vista l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla vigente normativa, pervenuta il 17 gennaio 2008;

Vista, inoltre, la successiva documentazione consegnata agli ispettori del lavoro incaricati degli accertamenti di rito e pervenuta, unitamente alla relazione ispettiva redatta dai predetti ispettori del lavoro, in data 15 aprile 2008 e, in particolare, la «Scheda 1/B» dalla quale risulta la modalità di pagamento dei trattamenti ai dipendenti, l'elenco dei lavoratori interessati, la dichiarazione di responsabilità e la lettera d'impegno, nonché la scheda preliminare pervenuta in data 18 aprile 2008;

Considerata la citata relazione ispettiva, prot. D.P.L. di Rieti, n. SI/5333/MS/SV/I/A del 7 aprile 2008;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 30 novembre 2007, in favore del personale della Ceramica Umbra Società Cooperativa, con sede legale in Otricoli (Terni), via Flaminia n. 58, per un massimo di quattro lavoratori, in forza all'unità aziendale sita in Magliano Sabina (Rieti), località Laghetti, s.n.c., di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° agosto 2007 al 31 dicembre 2007, a zero ore senza rotazione e con pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'I.N.P.S.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a novanta giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, quadro, intermedio) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro ente statale o della regione.

Art. 3.

La Società cooperativa predetta è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento — composto da un massimo mensile di quattro lavoratori — con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La Società cooperativa predetta, inoltre, ai sensi del punto 6) dell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dovrà comunicare, per ogni mese di riferimento, sugli appositi modelli, alla sede I.N.P.S. territorialmente competente, ad Italia Lavoro S.p.A., alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio l'elenco dei lavoratori che hanno beneficiato dell'intervento e, per ogni lavoratore, il periodo e le ore di effettivo utilizzo della C.I.G.S.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la Società cooperativa provvederà, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5.

Art. 5.

Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 19 marzo 2007, così come integrato dall'*addendum* del 17 ottobre 2007, e, quindi, nei limiti delle risorse conseguentemente assegnate con l'art. 7 del decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007, con la tabella di cui all'art. 1 del decreto interministeriale n. 42133 del 9 novembre 2007 e con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 42531 dell'8 gennaio 2008.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.A., la Direzione regionale del lavoro per il Lazio e la regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

3. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Divisione IV, alla Direzione

regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.A. ed alla regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente della Società cooperativa, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e, in particolare, Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. La Società cooperativa fornirà ad Italia Lavoro S.p.A. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.A. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2008

Il direttore regionale: Buonomo

08A03691

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 aprile 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Agenzia delle dogane - Ufficio dogane di Genova - Sezione operativa laboratorio chimico», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 5 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 169 del 22 febbraio 2005 con il quale il laboratorio Agenzia delle dogane - Ufficio dogane di Genova - Sezione operativa laboratorio chimico, ubicato in Genova, via Rubattino n. 6, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 2 aprile 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 2 marzo 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC

17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Agenzia delle dogane - Ufficio dogane di Genova - Sezione operativa laboratorio chimico, ubicato in Genova, via Rubattino n. 6, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 marzo 2009 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2008

Il Capo dipartimento: AMBROSIO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi trans isomeri	Reg. CEE 2568/1991 allegato Xa + Reg. CEE 1429/1992 punto 6
Acidita'	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Alcoli alifatici	Reg. CEE 2568/1991 allegato XIX + Reg. CEE 796/2002
Analisi spettrofotometrica nell' ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Cere	NGD C80-2002
Eritrodiolo e uvaolo	Reg. CEE 2568/1991 allegato VI
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Steroli	Reg. CEE 2568/1991 allegato V + Reg. CEE 183/1993
Stigmastadieni	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVII + Reg. CE 656/95
Triacilgliceroli con ECN 42	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVIII + Reg. CE 2472/1997 + Reg. CE 282/1998
Valutazione organolettica	Reg. CEE 2568/1991 allegato XII + Reg. CEE 796/2002

08A03782

DECRETO 8 maggio 2008.

Modalità di impiego dell'attrezzo da pesca denominato «ferrettara», in via sperimentale, per le unità iscritte nei registri dell'Ufficio marittimo di Ponza.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 e successive modifiche, concernente il rilascio delle licenze di pesca per l'esercizio della pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2004 in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, concernente modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2006, concernente le modalità di impiego della «ferrettara»;

Visto il regolamento CE n. 809/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 ed, in particolare, l'art. 1;

Vista la richiesta del comune di Ponza intesa ad ottenere per le unità iscritte nei pertinenti registri del locale ufficio marittimo e che operano nell'area geografica circostante l'isola, modalità alternative di impiego della «ferrettara», così come fissate con il succitato decreto ministeriale 24 maggio 2006, limitatamente alla distanza dalla costa;

Considerato che tale richiesta è da mettere in relazione all'intenso traffico commerciale - merci e trasporto passeggeri - sulla rotta di collegamento tra continente e l'isola; nonché al particolare che, nel periodo estivo come è noto, si registra un notevolissimo flusso delle unità da diporto, trattandosi di località turisticamente evoluta e molto frequentata;

Tenuto conto del parere scientifico, formulato dal Consorzio Unimar S.c.r.l., che ha confermato la peculiarità delle correnti marine della zona le quali nel periodo in cui la rete «ferrettara» rimane in pesca sono tali far «scarrocciare» verso il largo l'attrezzo, con conseguente spostamento del medesimo verso il largo durante le operazioni di cattura, stimato tra le 15 e 20 miglia;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella seduta del 1° aprile 2008, all'unanimità ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, le unità iscritte nei pertinenti registri dell'ufficio locale marittimo di Ponza possono impiegare l'attrezzo «ferrettara», in via sperimentale, nei limiti dell'abilitazione all'esercizio dell'attività e comunque non oltre le 18 miglia dalla costa dell'isola di Ponza.

Art. 2.

1. L'impiego dell'attrezzo «ferrettara» nei limiti di cui all'art. 1 è autorizzato per la campagna di pesca 2008 e comunque non oltre il 30 agosto 2008.

2. Al fine di accertare gli effetti della sperimentazione di cui all'art. 1, l'UNIMAR è incaricato di redigere una relazione tecnico-scientifica da presentare alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, entro il 30 ottobre 2008.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2008

Il Ministro: DE CASTRO

08A03896

DECRETO 8 maggio 2008.

Iscrizione di una varietà di specie di pianta ortiva al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 4 marzo 2008, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, della varietà di pomodoro denominata «Casanova»;

Considerato che nel frattempo il costitutore della sopra citata varietà ha presentato richiesta di modifica

della denominazione varietale da «Casanova» a «Casanuova» e che, pertanto, l'iscrizione della varietà medesima è stata temporaneamente sospesa per la verifica della nuova denominazione;

Considerato che tale verifica è stata effettuata con esito positivo;

Ritenuto di accogliere la proposta d'iscrizione sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la sotto riportata varietà, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, è iscritta, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nel registro delle varietà di specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard»:

Specie	Codice Sian	Denominazione della varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Pomodoro	2881	Casanuova	Lamboseeds S.r.l. - Crespellano (Bologna)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2008

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

08A03700

DECRETO 13 maggio 2008.

Iscrizione di varietà di foraggiere al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 4 marzo 2008, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo;

Considerato che per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica delle denominazioni;

Viste le richieste di variazione delle denominazioni avanzate dai responsabili della conservazione in purezza delle varietà da «SP4» a «Danae» e da «Regina» a «Riviera Queen»;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

LOGLIO PERENNE
(uso non foraggero)

Codice Sian	Varietà	Ploidia	Responsabile della conservazione in purezza
10644	Danae	D	Mc Carthy Research Farm. - USA

ERBA MEDICA

Codice Sian	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
11113	Riviera Queen	Zanadrea Sementi (VI)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2008

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

08A03701

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 aprile 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa tra produttori agricoli a r.l.», in Carosino, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 11 ottobre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa tra produttori agricoli a r.l.», con sede in Carosino (Taranto) (codice fiscale 00091500736 è posta in liquidazione coatta ammmitrativa, ai sensi dell'art.2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

avv. Giampiero Martini, nato a Bologna il 10 luglio 1955, ivi domiciliato in strada Maggiore, n. 38;

avv. Bruno Pisaturo, nato a Napoli il 14 febbraio 1945, residente in Roma, via Maria Adelaide, n. 6;

dott. Giuseppe Aiello, nato a Napoli il 21 agosto 1976, domiciliato in Roma, via G. Coppola di Musitani, n. 26/B,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03473

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 17 aprile 2008.

Riconoscimento, alla prof. Nina Maria Sarén, delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione europea, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Nina Maria Sarén, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché, l'esperienza professionale acquisita;

Visto l'art. 7, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 206, il quale contempla che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione del 18 giugno 2007, il certificato di conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - CELI 5 DOC presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso, alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine (art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 4 marzo 2008, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia;

l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale, «Filosofian maisterin tutkinto» - diploma di laurea di «Maestro in lettere e scienze» (materia principale: filologia inglese), conseguito il 23 ottobre 1997 presso l'Università di Turku (Finlandia), posseduto dalla cittadina finlandese Nina Maria Sarén, nata a Varkaus (Finlandia) il 26 marzo 1970, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente di inglese e francese nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso:

45/A - Lingua straniera;

46/A - Lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A03652

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 27 marzo 2008.

Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva. (Deliberazione n. 51/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha parzialmente modificato il sistema di tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;

Vista la propria delibera 15 giugno 2007, n. 38 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221/2007), di approvazione della «Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva»;

Vista la sentenza n. 51/2008, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-*nonies* del citato decreto-legge n. 203/2005, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione della delibera CIPE, sia acquisito il parere della Conferenza unificata, nonché dell'art. 11-*undecies,* comma 2, dello stesso decreto, nella parte in cui, con riferimento ai piani di intervento infrastrutturale, non prevede che sia acquisito il parere della Regione interessata;

Vista la nota n. 4124 del 26 marzo 2008, con la quale il Ministro dei trasporti ha comunicato che, a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale, la direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, approvata con delibera n. 38/2007, è stata sottoposta al parere della Conferenza unificata, e che la stessa Conferenza ha espresso parere favorevole sulla direttiva, apportando una modifica puramente lessicale;

Considerato che il Sottosegretario di Stato ai trasporti ha precisato, nel corso della riunione preparatoria, che il 26 marzo 2008 la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole sulla citata direttiva con la richiesta di eliminare, al punto 5.3 del documento tecnico allegato alla delibera n. 38/2007, la parola «meramente»;

Ritenuto di dover dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 51/2008 e, conseguentemente, di recepire la richiesta espressa dalla Conferenza unificata modificando in tal senso la citata delibera n. 38/2007;

Delibera:

1. Il documento tecnico intitolato «Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva» allegato alla propria delibera 15 giugno 2007, n. 38, richiamata in premessa, è modificato come di seguito:

al punto 5.3 — iter di approvazione — secondo capoverso, dopo le parole «relativi agli aeroporti di interesse» è eliminata la parola «meramente».

2. Restano confermate tutte le altre determinazioni della delibera n. 38/2007, e dell'allegato che ne è parte integrante, non modificate con la presente delibera.

Roma, 27 marzo 2008

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: MARCUCCI

Registrata alla Corte dei conti il 21 maggio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 65

08A03784

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 19 maggio 2008.

Classificazione del medicinale «Nicotinell Liquirizia» (nicotina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto con il quale la società Novartis Consumer Health S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Nicotinell Liquirizia»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione delle confezioni in classe «C bis»;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica dell'11 marzo 2008;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NICOTINELL LIQUIRIZIA (nicotina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

2 mg gomma da masticare 2 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037801014/M (in base 10) 141M1Q (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C bis»;

2 mg gomma da masticare 12 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037801026/M (in base 10) 141M22 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C bis»;

2 mg gomma da masticare 36 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037801040/M (in base 10) 141M2J (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C bis»;

2 mg gomma da masticare 48 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037801053/M (in base 10) 141M2X (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C bis»;

2 mg gomma da masticare 60 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037801065/M (in base 10) 141M39 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C bis»;

2 mg gomma da masticare 72 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037801077/M (in base 10) 141M3P (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C bis»;

4 mg gomma da masticare 2 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037801091/M (in base 10) 141M43 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C bis»;

4 mg gomma da masticare 12 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037801103/M (in base 10) 141M4H (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C bis»;

4 mg gomma da masticare 36 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037801127/M (in base 10) 141M57 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C bis»;

4 mg gomma da masticare 48 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037801139/M (in base 10) 141M5M (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C bis»;

4 mg gomma da masticare 60 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037801141/M (in base 10) 141M5P (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C bis»;

4 mg gomma da masticare 72 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037801154/M (in base 10) 141M62 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C bis».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Nicotinell Liquirizia» (nicotina) è la seguente:

medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco (OTC).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 19 maggio 2008

Il direttore generale: MARTINI

08A03796

DETERMINAZIONE 19 maggio 2008.

Classificazione del medicinale «Nicotinell Frutta» (nicotina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto con il quale la società Novartis Consumer Health S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Nicotinell Frutta»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione delle confezioni in classe C bis;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica dell'11 marzo 2008;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NICOTINELL FRUTTA (nicotina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

2 mg gomma da masticare 2 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037799018/M (in base 10) 141K3B (in base 32);

classe di rimborsabilità: C bis;

2 mg gomma da masticare 12 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037799020/M (in base 10) 141K3D (in base 32);

classe di rimborsabilità: C bis;

2 mg gomma da masticare 36 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037799044/M (in base 10) 141K44 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C bis;

2 mg gomma da masticare 48 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037799057/M (in base 10) 141K4K (in base 32);

classe di rimborsabilità: C bis;

2 mg gomma da masticare 60 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037799069/M (in base 10) 141K4X (in base 32);

classe di rimborsabilità: C bis;

2 mg gomma da masticare 72 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037799071/M (in base 10) 141K4Z (in base 32);

classe di rimborsabilità: C bis;

4 mg gomma da masticare 2 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037799095/M (in base 10) 141KSR (in base 32);

classe di rimborsabilità: C bis;

4 mg gomma da masticare 12 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037799107/M (in base 10) 141K63 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C bis;

4 mg gomma da masticare 36 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037799121/M (in base 10) 141K6K (in base 32);

classe di rimborsabilità: C bis;

4 mg gomma da masticare 48 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037799133/M (in base 10) 141K6X (in base 32);

classe di rimborsabilità: C bis;

4 mg gomma da masticare 60 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037799145/M (in base 10) 141K79 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C bis;

4 mg gomma da masticare 72 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037799158/M (in base 10) 141K7Q (in base 32);

classe di rimborsabilità: C bis.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Nicotinell Frutta» (nicotina) è la seguente:

medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco (OTC).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 19 maggio 2008

Il direttore generale: MARTINI

08A03797

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 7 maggio 2008.

Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorità. (Deliberazione n. 220/08/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 7 maggio 2008;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'art. 2, comma 12, lettera *g)* che attribuisce alle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità il compito di controllare lo svolgimento dei servizi «... con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili...»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214 (supplemento ordinario n. 150);

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 182-*bis*, comma 3;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto il protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Guardia di finanza, del 15 luglio 2002;

Visto il Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, postale, di frontiera e dell'immigrazione del Dipartimento della pubblica sicurezza, del 10 febbraio 2003;

Visto l'accordo relativo al coordinamento dell'attività ispettiva in materia di prevenzione ed accertamento delle violazioni della legge sul diritto d'autore tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Società italiana degli autori ed editori del 10 maggio 2007;

Vista la delibera n. 436/03/CONS del 17 dicembre 2003, con la quale sono state individuate le modalità di esercizio del potere ispettivo dell'Autorità previsto dalle norme di settore;

Vista la delibera n. 63/06/CONS, inerente alle «Procedure di svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorità»;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 gennaio 2006, n. 11 ed, in particolare, l'art. 19 «Servizio ispettivo e registro» e l'art. 31 «Definizione delle procedure»;

Vista la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006 di integrazione della delibera n. 506/05/CONS recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 gennaio 2006, n. 25;

Vista la delibera n. 25/07/CONS del 17 gennaio 2007 recante «Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello e modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 febbraio 2007, n. 44;

Considerato che la legge n. 418/1995, all'art. 12, comma 12, lettera *g)*, attribuisce alle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità il compito di controllare lo svolgimento dei servizi «con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili», così prescindendo dalla qualificazione soggettiva dei destinatari dell'attività ispettiva e senza alcuna restrizione con riguardo al luogo fisico dell'ubicazione della documentazione da acquisire;

Considerato che nell'attuale situazione di mercato sempre più di frequente gli operatori di comunicazione trovano conveniente esternalizzare lo svolgimento di alcune attività o la fornitura di determinati servizi attraverso il ricorso in outsourcing a soggetti terzi estranei al settore;

Considerato che una tale tendenza, per quanto condivisibile sotto il profilo dell'efficienza aziendale, non può tradursi, *de facto,* in pratiche elusive del rispetto degli obblighi di regolamentazione cui i soggetti notificati sono sottoposti, essendo questi ultimi tenuti all'osservanza dei vincoli ad essi imposti ai sensi degli articoli 43 e seguenti del decreto legislativo n. 259/2003 sia che operino direttamente, sia che si avvalgano, per lo svolgimento delle attività regolate, della collaborazione di terzi; né tale pratica pur diffusa può ostacolare l'esercizio dell'attività ispettiva dell'Autorità minandone l'efficacia;

Considerato, invero, che l'ipotesi di esternalizzazione di attività o servizi, se da un lato non legittima l'Autorità a sanzionare il terzo estraneo al settore in virtù del solo rapporto contrattuale che lega quest'ultimo all'operatore di comunicazione, dall'altro, però, non esonera né limita la responsabilità dell'operatore, che resta comunque soggetto alle disposizioni regolamentari in materia, in via di principio, anche con riguardo all'attività posta in essere dal soggetto incaricato;

Ritenuto di dover aggiornare le modalità di svolgimento delle attività ispettive tenuto conto dell'evolversi dell'attività, delle intervenute modifiche in materia di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità nonché della necessità di procedere allo svolgimento delle attività ispettive anche presso le sedi di soggetti che, ancorché diversi dagli operatori del settore delle comunicazioni, possano ugualmente essere ritenuti in possesso di documenti aziendali utili all'efficace svolgimento delle attività istruttorie;

Ritenuto altresì di dover estendere la possibilità di partecipare all'attività ispettiva anche a funzionari di strutture diverse dal Servizio Ispettivo e Registro, ed in particolare a quelli della Direzione interessata;

Udita la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Modalità di conduzione dell'attività ispettiva

1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite all'Autorità in virtù delle leggi vigenti, il Servizio Ispettivo e Registro dell'Autorità può procedere ad ispezioni presso le sedi dei soggetti ritenuti in possesso di documenti aziendali utili all'efficace svolgimento dell'attività istruttoria, se del caso avvalendosi del supporto delle strutture organizzative di primo livello competenti.

2. Nell'ipotesi in cui gli operatori di comunicazione si avvalgano di terzi per lo svolgimento di attività connesse ai propri servizi, il Servizio Ispettivo e Registro può altresì procedere ad ispezioni presso le sedi di costoro, laddove vi sia ragione di ritenere che ivi possano essere acquisiti elementi utili all'efficace svolgimento dell'attività istituzionale dell'Amministrazione.

3. Il Consiglio può approvare un programma di ispezioni sistematiche al fine di verificare l'applicazione di specifiche norme o l'attuazione di delibere dell'Autorità.

4. Le ispezioni di cui al punto 1 sono disposte dal direttore del Servizio Ispettivo e Registro, di regola, su richiesta del responsabile della struttura di primo livello interessata all'acquisizione della documentazione aziendale utile per il prosieguo dell'attività istruttoria o per impulso degli organi collegiali.

5. In relazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, il direttore del Servizio Ispettivo e Registro, ovvero un suo delegato, d'intesa con il direttore della struttura di primo livello che ha richiesto l'intervento ispettivo, provvede ad attribuire i singoli incarichi ispettivi.

6. All'attività ispettiva possono prendere parte anche uno o più funzionari di strutture diverse dal Servizio Ispettivo, con particolare riguardo a quelli della Direzione competente, indicati dal loro responsabile.

7. L'attività dei funzionari incaricati di funzioni ispettive può essere coordinata da un incaricato dal direttore del Servizio Ispettivo e Registro.

8. I funzionari incaricati di procedere alle ispezioni esercitano i loro poteri su presentazione di un atto scritto che precisi l'oggetto dell'accertamento e, nel caso si proceda presso terzi soggetti non appartenenti al settore, le ragioni della necessità di una siffatta iniziativa. Il mandato deve altresì indicare le sanzioni per il rifiuto, l'omissione o anche il semplice ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonché nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri. Il personale ispettivo consegna altresì la «carta dei diritti», acclusa in allegato alla presente delibera, recante l'indicazione dei diritti e delle garanzie di cui si può avvalere il soggetto ispezionato.

9. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto, di omissione o anche di semplice ritardo, l'opposizione:

a) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;

b) di esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative;

c) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale, salvo i casi in cui l'Autorità riconosca particolari esigenze preventivamente segnalate al riguardo.

10. Il rifiuto, l'omissione o anche il semplice ritardo nel fornire le informazioni ed i documenti richiesti è sanzionato ai sensi dell'art. 1, comma 30 della legge 31 luglio 1997, n. 249, ovvero con l'art. 98, comma 9, del decreto legislativo n. 259/1993 citato in premessa così come modificato dall'art. 2, comma 136, lettera *d)* del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 930, della legge 27 dicembre 2006, n. 296);

11. Per documento si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati ai fini dell'attività dell'impresa, indipendentemente dal livello di responsabilità e rappresentatività dell'autore del documento, nonché ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico.

12. I funzionari incaricati di cui al comma 6 dispongono dei seguenti poteri:

a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o di domicilio estranei all'attività aziendale oggetto dell'indagine;

b) controllare i documenti di cui al comma 9;

c) prendere copia dei documenti di cui alla precedente lettera *b)*;

d) richiedere informazioni e spiegazioni orali.

13. Nel corso delle ispezioni i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l'esercizio di tale facoltà comporti la sospensione o anche il semplice ritardo dell'ispezione.

14. Di tutta l'attività svolta nel corso dell'ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, è redatto processo verbale. Tale verbale dovrà essere trasmesso, a cura di uno dei funzionari incaricati, nelle quarantotto ore successive alla chiusura delle operazioni d'ispezione, al direttore del Servizio Ispettivo il quale provvederà ad inviarne copia al direttore della struttura competente e, per conoscenza, al segretario generale. Ove la complessità delle attività compiute richieda una relazione più dettagliata, il funzionario incaricato può trasmetterla successivamente e comunque non oltre sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni.

15. Nello svolgimento dell'attività d'istituto il Servizio Ispettivo e Registro dell'Autorità può avvalersi della collaborazione dei militari della Guardia di finanza e degli appartenenti alla Polizia postale e delle comunicazioni, anche secondo convenzioni all'uopo previste. Tali soggetti agiscono con le facoltà e i poteri previsti dalle leggi e regolamenti vigenti.

16. Nello svolgimento dell'attività d'istituto il Servizio Ispettivo e Registro dell'Autorità può, altresì, agire in cooperazione con gli ispettori della Società italiana degli autori ed editori secondo convenzioni all'uopo previste, nonché con le rispettive facoltà e poteri previsti dalle leggi e regolamenti vigenti.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. È approvata, nel testo allegato alla presente delibera, la «Carta dei diritti», recante l'indicazione dei diritti e delle garanzie di cui si può avvalere il soggetto che è sottoposto ad ispezione.

2. La presente delibera, che sostituisce la precedente delibera n. 63/06/CONS, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

3. La presente delibera è altresì pubblicata nel sito web dell'Autorità stessa.

Roma, 7 maggio 2008

Il presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: SORTINO

ALLEGATO

CARTA DEI DIRITTI

1. Il personale incaricato dell'ispezione, prima di procedere a qualunque operazione, è tenuto a qualificarsi, rendendo nota la propria identità mediante l'esibizione di un documento di identità/tessera di riconoscimento e dell'ordine di ispezione sottoscritto dal direttore dell'ufficio dal quale dipende.

2. Il personale ispettivo è tenuto a dichiarare immediatamente qualsivoglia situazione che risulti incompatibile (es. rapporti di parentela o di affinità con il soggetto ispezionato) con lo svolgimento dell'attività ispettiva.

3. Il personale ispettivo deve informare l'ispezionato delle ragioni che giustificano l'accesso e dell'oggetto che lo riguarda.

4. L'ispezione comporta la permanenza del personale ispettivo presso la sede del soggetto ispezionato per il tempo strettamente necessario al compimento dell'attività ispettiva e, comunque, anche nei casi di particolare complessità dell'indagine, le operazioni ispettive non dovranno essere protratte oltre il tempo tecnico strettamente necessario.

5. Il personale ispettivo è tenuto al segreto in relazione a tutti i dati ed a tutte le notizie di cui viene a conoscenza nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri previsti dal regolamento.

6. L'ispezionato deve consentire l'accesso al personale incaricato dell'ispezione, mettendo a disposizione di quest'ultimo la documentazione richiesta e facilitando anche le ricerche documentali nell'ambito dei propri locali. Il rifiuto dell'esibizione (anche la semplice dichiarazione di non possedere) di libri contabili, di registri, di scritture o del documento richiesto comporta la mancata utilizzabilità a favore dell'ispezionato. Nel corso delle operazioni di ispezione il soggetto ispezionato può farsi assistere da un professionista di sua fiducia. L'assenza di tale professionista non è ostativa alla prosecuzione dell'attività ispettiva né alla sua validità.

7. Il personale ispettivo deve verbalizzare tutte le operazioni eseguite, nonché le domande rivolte alla parte, le risposte ricevute con eventuali osservazioni, omettendo ogni sorta di interpretazione personale sul contenuto delle dichiarazioni rese. Il processo verbale contiene le indicazioni relative a eventuali irregolarità rilevate e le motivazioni in ordine alle conclusioni cui l'ispettore è pervenuto nonché le deduzioni della parte. In particolare, al fine di garantire una cognizione precisa e circostanziata dei fatti, nonché per assicurare la più efficace difesa possibile al soggetto ispezionato, il processo verbale deve essere completo dei seguenti dati:

tempo e luogo dell'ispezione;

generalità e qualifica del verbalizzante;

generalità e residenza del soggetto ispezionato;

descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;

norme violate ed elementi di prova acquisiti;

eventuali dichiarazioni del soggetto ispezionato;

sottoscrizione del verbalizzante e del soggetto ispezionato.

8. Del verbale di ispezione deve essere data puntuale lettura al soggetto ispezionato che, inoltre, ha diritto ad averne copia. Dell'eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, informazioni o a sottoscrivere le dichiarazioni rese dovrà essere dato atto nel relativo processo verbale. Il personale incaricato può chiedere al soggetto da ispezionare di esibire i verbali rilasciati nel corso di eventuali precedenti ispezioni.

9. L'ispezionato, ove ritenga che il personale incaricato abbia svolto l'ispezione con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi segnalando, verbalmente o per iscritto, tali irregolarità al direttore dell'ufficio che ha autorizzato l'ispezione.

08A03783

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 1º aprile 2008, n. 49 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 4 aprile 2008), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 30 maggio 2008, n. 96** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Art. 1.

1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.

3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto. Della presa in consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito registro.

4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

08A03923

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 19 maggio 2008 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Franco Aprile, Console onorario della Repubblica Ceca in Genova.

08A03920

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Imposil»

Estratto provvedimento n. 145 del 30 aprile 2008

Specialità medicinale per uso veterinario IMPOSIL - soluzione iniettabile, nelle confezioni:

flacone in vetro tipo II da 50 ml - A.I.C. n. 102014014;

flacone in vetro tipo II da 100 ml - A.I.C. n. 102014026.

Titolare A.I.C.: Alstoe Ltd, Sheriff Hutton Industrial Park, Sheriff Hutton, Yorks YO606R2 (England), rappresentata in Italia dalla Società I.Z.O. S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Brescia - via A. Bianchi, 9 - codice fiscale n. 00291440170.

Oggetto: variazione tipo II: aggiornamento della tecnica farmaceutica (parte II del dossier di registrazione).

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente l'aggiornamento della tecnica farmaceutica (parte II del dossier di registrazione).

Si fa presente, altresì, che rimane confermato il periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita (2 anni), mentre viene inserito il periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario pari a 72 ore.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto attiene al periodo di validità dopo ricostituzione, deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A03687

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Bio new IB + IBD».

Estratto provvedimento n. 146 del 30 aprile 2008

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica BIO NEW IB + IBD.

Confezione: flacone da 500 ml (1000 dosi) - A.I.C. n. 100027034.

Titolare A.I.C.: Merial italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16, codice fiscale 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - estensione validità.

Si autorizza l'estensione del periodo di validità del prodotto finito da 12 a 18 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A03702

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Approvazione del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Con decreto 2 maggio 2008 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stato approvato, il regolamento di amministrazione e contabilità, adottato ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

08A03699

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-128) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.